


**ACCADEMIA INTERNAZIONALE
DI SCIENZE E TECNICHE SUBACQUEE
USTICA**



**SICUREZZA IN ACQUA
E SALVAGUARDIA
DELL'AMBIENTE**

QUADERNO N. 25



Atti della Tavola Rotonda
Sicurezza in acqua e salvaguardia dell'ambiente
43^a Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee
Ustica, luglio 2002

Trascrizione della registrazione a cura di Giuliana Pelos, ricostruzione e sintesi degli interventi a cura del prof. Giuseppe Giaccone, Vice Presidente Vicario dell'Accademia: gli interventi del dibattito conclusivo non vengono riportati perché la loro registrazione risulta molto lacunosa e non è possibile ricostruirli.

Ha curato l'edizione del Quaderno n. 25 il Prof. Giuseppe Giaccone, Dipartimento di Botanica - Università di Catania, via Antonio Longo, 19 - 95125 Catania. Tel. 095.5 07490. e-mail: giaccone@dipbot.unict.it; sito web: www.dipbot.unict.it (cliccare su "vegetazione marina" dell'indice).

PROF. RAFFAELE PALLOTTA
Presidente dell'Accademia


Intervento introduttivo

Il tema della Tavola rotonda *Sicurezza in acqua e salvaguardia dell'ambiente* è di grande attualità e si articola in un aspetto legislativo ed in un aspetto didattico - educativo. L'aspetto legislativo riguarda due progetti di legge a livello nazionale e regionale (Regione Sicilia) finalizzati ad assicurare la sicurezza in mare, ma anche la regolamentazione dell'esercizio della professione del sommozzatore sia nella fase di abilitazione che in quella dell'espletamento dell'attività lavorativa nei vari settori di applicazione: dalla ricerca, al turismo, alla fruizione del patrimonio culturale e naturalistico sommerso.

L'Accademia che ho l'onore di presiedere, si è occupata più volte di questa tematica, ma l'enorme diffusione del turismo subacqueo, la creazione di Aree Marine Protette (AMP) nell'ambito dell'applicazione del sesto protocollo della Convenzione di Barcellona e della Convenzione Mondiale per la Biodiversità, hanno moltiplicato la richiesta di professionalità con competenze articolate nel settore dell'immersione subacquea in condizioni di sicurezza.

La Provincia Regionale di Palermo con l'AAPIT, nelle numerose Rassegne internazionali delle attività subacquee celebrate ad Ustica, ha promosso sia il turismo culturale in questa AMP sia il modello sostenibile di sviluppo socio-economico di questa isola. Contemporaneamente l'Accademia durante le Rassegne ha affrontato tematiche di interesse generale sia per la ricerca che per la cultura e l'economia dell'area mediterranea. Le tematiche di questa Tavola rotonda hanno come obiettivo sia lo sviluppo socio-economico dell'Isola attraverso l'attività dei numerosi diving che operano nel suo territorio sia il progresso della normativa nazionale ed internazionale che regola la professione del sommozzatore. La salvaguardia dell'ambiente non è affrontata in queste tematiche come un elemento a se stante, ma come obiettivo da raggiungere anche attraverso la formazione del sommozzatore che sceglie di lavorare nel campo delle guide naturalistiche per la fruizione culturale dell'ecosistema marino e per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio naturale delle AMP.

Pertanto dopo i saluti delle autorità presenti, gli interventi saranno articolati sia intorno alle due proposte di legge nazionale e regionale sia su tematiche di fruizione turistica ecocompatibile della fascia costiera.



DOTT. GIOVANNI MAMMANA

Saluto della Provincia Regionale di Palermo

Porto il saluto del mio Presidente, l'on. Musotto, porto il saluto del Consiglio Provinciale e allo stesso tempo sono lieto di essere qui proprio in quest'aula dove il Consiglio Provinciale di Palermo ha tenuto riunioni per conoscere e risolvere insieme agli Amministratori locali ed ai cittadini di Ustica i problemi peculiari di questa piccola isola siciliana, l'unica isola della Provincia Regionale di Palermo. Certamente Ustica rappresenta un punto di riferimento e di evoluzione nel modello di sviluppo sostenibile delle piccole isole mediterranee e le varie Rassegne hanno contribuito in maniera determinante nel disegnare e promuovere questo modello alternativo di sviluppo socio - economico. Quindi la Rassegna diventa anche la culla dell'espressione, del dinamismo e dell'evoluzione delle situazioni che si vengono a creare sulle problematiche connesse al mare, al turismo, allo sviluppo del territorio. Quindi il mio saluto è un saluto di buon lavoro sicuramente, ma quale componente della Commissione Turismo dell'Amministrazione vuole essere anche una promozione di questa iniziativa ed un impegno a potenziarla per il futuro. Come dimostrazione dell'attenzione dell'Amministrazione provinciale per questa isola vi sono in questi giorni iniziative per migliorare la viabilità interna come il rifacimento del manto stradale della strada di Tramontana e vi sono tante altre iniziative che stiamo portando avanti. Pertanto il mio è un saluto augurale anche da parte della mia Commissione, che l'anno prossimo verrà per partecipare a questa Rassegna per valorizzarne l'importanza per tutta l'attività turistica della fascia costiera della Provincia di Palermo. Verrà per portare avanti un messaggio ancor più grande, che tenga conto appunto di questo dinamismo, che qui grazie agli amici Tricoli e Scoma che presentano un progetto di legge regionale che fa parte di questo cammino, di questo percorso di sviluppo. Oggi le leggi che regolano le attività delle professioni che operano nel campo del turismo molte volte mancano, molte volte sono disattese, ma certamente c'è pure da dire che ci sono molti campi che bisogna regolamentare, fra questi la sicurezza del lavoro in mare. Pertanto vi ringrazio per l'apporto di proposte che presenterete e vi auguro buon lavoro.

DOTT. ANTONIO CERAOLO

Saluto dell'AAPIT di Palermo

Porto il saluto del Presidente dell'Azienda provinciale per l'incremento del Turismo l'assessore Sammartano, porto anche il saluto del Consiglio di amministrazione dell'Azienda. Credo che sia doveroso ringraziare intanto la Provincia Regionale di Palermo attraverso il consigliere Mammana per l'attenzione e la sensibilità che ancora una volta dimostra verso questi temi, ma in particolare verso questa Rassegna di Ustica. Voglio ringraziare tutti i relatori che si susseguiranno; voglio fare un ringraziamento a parte all'on. Scoma e all'on. Tricoli che rappresentano il Governo Regionale. Ringrazio anche il Comune di Ustica, qui rappresentato dal Presidente del Consiglio Comunale; mi dispiace che non ci siano altri rappresentanti dell'amministrazione locale, perché credo che proprio Ustica in primis dovrebbe avere la sensibilità di partecipare a questo dibattito, perché credo che Ustica sia una località con grandi interessi per il tema che svolgeranno i relatori. Sarò brevissimo perché non voglio togliere tempo ai vari interventi tecnici che si susseguiranno, volevo solo sottolineare questo: l'Azienda Turismo, promuovendo questa Tavola Rotonda avvalorata una tesi e dà un segnale ben preciso, cioè a dire noi non vogliamo occuparci solo di turismo e di incremento turistico nel senso numerico, nel senso tecnico del termine; vogliamo affrontare i problemi paralleli al turismo per migliorare la qualità dei servizi che stanno alla base di un percorso turistico. Il titolo della Tavola Rotonda è chiarissimo: "Sicurezza in acqua e salvaguardia dell'ambiente". Praticamente bisogna stabilire un dato: non esiste nella Regione Siciliana una normativa specifica che affronta questo problema e che stabilisca quali siano i requisiti sia per quanto riguarda i centri d'immersione sia per il personale, le cosiddette guide per il lavoro che vanno a fare. La nostra intenzione è quella di sollecitare, attraverso la presenza dell'on. Scoma e dell'on. Tricoli, la sensibilità del Governo regionale perché questo possa accadere; ricordiamo che in Italia sono tre, le regioni che hanno una normativa a questo proposito, la Liguria, la Toscana e la Sardegna. Vorremmo che la Sicilia in quanto isola, in quanto territorio sicuramente interessato più di altri a questa problematica, potesse avere la stessa normativa. Io credo che l'acquisizione di questi brevetti sportivi, fatta dai privati sia didatticamente poco efficace, sia per la metodologia usata sia per le ore dedicate alla pratica; noi parliamo di trenta ore dedicate alle immersioni pratiche, non mi pare che questo possa garantire la sicurezza di una guida che deve portare

sott'acqua dei turisti. Questi corsi privati, infatti, non affrontano la didattica delle lingue, della medicina iperbarica, del pronto soccorso, della conoscenza della fauna e della flora marina. E tutto questo non fa onore alla professione perché certamente non va ad agevolare e a sottolineare la professionalità di chi effettivamente fa con coscienza questo lavoro. Da qui nasce l'esigenza di un albo, che possa quantomeno stabilire i requisiti, sia per i centri d'immersione, sia per chi va ad affrontare un lavoro di guida subacquea. In Sicilia abbiamo un centro di formazione professionale che da quattro anni organizza corsi di guida naturalistica subacquea. Questi corsi sono finanziati con la legge 24 della Regione Siciliana. Un piccolo paradosso che si viene a creare è questo: questi ragazzi che frequentano un corso di 900 ore di cui 500 sono dedicate alle immersioni pratiche, a diverse profondità e su diversi ambienti sommersi e che hanno nozioni di medicina iperbarica, di biologia marina e di pronto soccorso non sono autorizzati a guidare le immersioni perché privi di un brevetto rilasciato da organizzazioni private. Obiettivo della formazione professionale è quello poi di tramutare la professionalità in lavoro; purtroppo accade che, nonostante questo tipo di corso, nonostante questa formazione professionale sia pesante, alla fine questi ragazzi non trovano lavoro, perché quello che gli manca è il brevetto sportivo che deve essere rilasciato da organizzazioni private sportive internazionali. Il paradosso è che, dopo avere fatto gratuitamente un corso sicuramente superiore, sicuramente molto più capace di preparazione, dovranno poi pagare per apprendere delle nozioni che non solo già hanno, ma che gli vengono somministrate per forza di cose in maniera sicuramente meno professionale. E allora, se la formazione professionale deve servire a creare sbocchi di lavoro, se queste professionalità che la Regione promuove crea le guide naturalistiche subacquee, bisogna dare a questi ragazzi poi la possibilità di immettersi nel mondo del lavoro. Concludendo vi auguro buon lavoro e vi ringrazio per la partecipazione a questa Tavola Rotonda.

Saluto del Presidente del Consiglio Comunale di Ustica

Porto il saluto del Sindaco che mi ha delegato perché è rimasto bloccato a Palermo; era qui in questi giorni, tornerà quanto prima per partecipare alla prosecuzione dei lavori della Rassegna. Come Consiglio Comunale è nostra intenzione prendere deliberazioni per sollecitare dalle autorità competenti questi controlli sui Diving, perché bisogna capire realmente se i Diving sono in regola, se gli istruttori sono dei buoni istruttori, se viene garantita la sicurezza dei turisti subacquei, anche a garanzia dei Diving professionisti, perché i Diving professionisti dovrebbero innanzi tutto segnalare le varie deficienze di altri colleghi che mettono a repentaglio la sicurezza di chi va sott'acqua. E questa è una garanzia anche per l'isola di Ustica, per l'immagine turistica di Ustica, perché anche a noi fa male vedere sui giornali quando un subacqueo va in embolia, per mancanze di qualsiasi genere di assistenza, anche per gli accompagnatori, per i soccorsi che non arrivano, per la camera iperbarica che fortunatamente ad Ustica riusciamo ancora ad avere funzionante. Quindi da parte dell'Amministrazione Comunale c'è totale appoggio su questa iniziativa legislativa nazionale e regionale, qualsiasi proposta verrà fuori noi saremo pronti a portarla avanti insieme e non posso che augurare buon lavoro sia ai relatori, ai convegnisti e anche ai Diving presenti per quest'estate turistica ad Ustica.

DOTT. GIUSEPPE CASTAGNINI

**Saluto del Presidente
dell'Associazione Nazionale Professionisti Subacquei**

Porto il saluto dell'Associazione Nazionale Professionisti Subacquei che da un decennio lavora per fare approvare una legge quadro nazionale che regoli la nostra attività professionale.

La proposta di legge sulla *Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali e norme per la prevenzione degli infortuni*, presentata nel 1994, è stata ripresentata recentemente nella XIV legislatura con il disegno di legge n.1219 di Arrighi e altri. Questa è una legge quadro, mentre il regolamento d'attuazione è di pertinenza delle Regioni. Dalla settimana prossima già abbiamo degli impegni con gli esperti della Costituzione, con il Centro Studi della Camera per affrontare gli aspetti della costituzionalità del disegno di legge. La proposta comprende due capitoli. Nel capitolo primo vi sono norme per l'ordinamento delle professioni e delle imprese subacquee ed iperbariche, nel capitolo secondo norme relative alla disciplina delle attività subacquee ed iperbarica. Gli articoli della proposta di legge sono quattordici, ma è molto probabile che sulla base delle recenti modifiche costituzionali che trasferiscono molte competenze alle Regioni, l'impianto e l'articolato della legge quadro deve essere riscritto. Per questa ragione nella fase attuale appare non costruttiva l'analisi puntuale dell'articolato della proposta di legge prima della sua revisione da parte delle commissioni di costituzionalità di Camera e Senato. Gli apporti conoscitivi e le proposte di miglioramento dell'attuale proposta di legge che scaturiranno da questa Tavola Rotonda saranno utilizzati per rendere più efficace la normativa in discussione presso le competenti commissioni parlamentari.

DOTT. NINÌ CAFIERO

Accademico

Un “ordine professionale” per gli istruttori subacquei?

Quando, una quindicina di anni or sono, sottoscrissi una polizza di assicurazione sulla vita, il funzionario della compagnia attirò la mia attenzione su una clausola: i beneficiari non sarebbero stati risarciti della mia morte nel caso fossi deceduto in seguito a un incidente verificatosi “mentre partecipavo a una competizione di pesca subacquea con l’autorespiratore.” Feci sommessamente osservare all’assicuratore che le gare di pesca subacquea con l’autorespiratore non sono mai state permesse, che addirittura da venticinque anni anche in Italia – come già da prima in Francia e Spagna – la pesca e persino la raccolta di organismi marini sono interdette a chi indossi un autorespiratore. A meno che non si tratti di un pescatore professionista munito di apposita licenza.

L’assicuratore mi chiese – ironico – che altro mai si facesse sott’acqua con l’autorespiratore. E quando gli ebbi recitato il prontuario completo delle attività subacquee sorrise scettico e mi confermò, verbalmente, quel che era scritto sulla polizza: la mia vedova avrebbe riscosso se io fossi defunto in immersione: a meno che non fossi impegnato in una gara di pesca subacquea con l’autorespiratore. Peccato non fosse precisato: “ad ossigeno”.

Sottoscrissi sollevato. E poiché non ho ancora una vedova ho incassato io quei risparmi accumulati sotto forma di assicurazione sulla mia vita. E li ho messi da parte.

Giusto due anni fa, nel 2000, mi trovavo in immersione sul Cristo degli Abissi. Non quello originale collocato sul fondo della baia di San Fruttuoso, in Liguria, ma la sua copia (molto più piccola) con la base a una ventina di piedi di profondità nelle acque di Key West, Florida, USA. Ero con almeno 50 o 60 sub americani, ciascuno di noi con un numero inciso su una piastrina di plastica assicurata al polso, in una uscita di un “*diving center*” del luogo. A un certo punto il flash della mia custodia comincia a fare capricci. Esco dall’acqua, salgo a bordo del “boat”, pulisco i contatti, li investo con un getto potente di aria compressa, li ingrasso col silicone e faccio per tornare in acqua. “Stop!” mi ferma perentorio il “*dive master*”. “Non puoi tornare in acqua da solo, senza “*buddy*”. Gli faccio presente che la profondità massima in quel punto è di 10 feet, 3 metri, che là sotto c’è una folla tumultuante di subacquei, che vanto 55 anni di esperienza, e che

devo soltanto provare il flash. *Nothing to do*, niente da fare finché un mio amico, riemerso anche lui per noia, non si offre di accompagnarmi nella pericolosa immersione.

La sera a cena in un ristorante cubano il proprietario del “*diving center*”, un pilota della Delta Airlines, mi dice che il suo “*dive master*” non poteva agire altrimenti. Mi spiega che negli States le leggi a tutela del consumatore sono tali che se io mi faccio male sott’acqua, magari perché do un calcione a uno scoglio, e mi sono immerso da solo perché il responsabile dell’immersione me lo ha lasciato fare, mia moglie con una causa può scucirgli un pacco di dollari alto così; e se mia moglie è diventata la mia vedova, con una causa vinta in partenza gli può portar via il “*diving boat*” da venti metri e tutto il suo “business”.

A febbraio di quest’anno sono stato in crociera a bordo dell’*Ocean Rover*, uno yacht attrezzato esclusivamente per le esigenze dei subacquei più esigenti e impiegato nel Mar delle Andamane, tra Thailandia e Myanmar, ex Birmania. Da tre a cinque immersioni al giorno, in un mare non proprio facile che assai spesso costringeva ad eroici combattimenti contro le correnti. Didattica americana, *dive master* proveniente dalla Florida, tutto come a Key West. Anche l’agenzia didattica – americana – era la medesima. Ma libertà assoluta per tutti i partecipanti di immergersi da soli o in compagnia, a qualunque profondità e per qualsiasi tempo.

Evidentemente gli americani (che con le loro didattiche dominano ampiamente il mercato internazionale) adeguano il proprio comportamento alla legislazione del Paese nel quale si trovano ad esercitare la professione di istruttore o di gestore di un “*diving center*”: severissimi in casa propria, diventano molto più elastici e tolleranti (o addirittura incoscienti) se il loro cliente non è tutelato con altrettanta severità dalle leggi locali. In ogni caso pretendono che il subacqueo al quale vendono i propri servizi sia personalmente tutelato da un’assicurazione *ad hoc*, meglio ancora se sottoscritta con DAN: Diving Alert Network, altra agenzia di origine USA ma ben radicata in tutto il mondo, un’organizzazione internazionale di medici specializzati e allo stesso tempo una compagnia d’assicurazione con un prodotto mirato alla tutela dell’immersione ricreativa.

Qual è lo “stato dell’arte” in Italia?

Di tentativi di dotarci di una legge quadro in questa materia ne sono stati compiuti diversi, da quando la subacquea in senso lato ha assunto dimensioni di comparto economico particolare nell’ambito più vasto del turismo acquatico (non solo marino). Io personalmente ricordo l’impegno – al quale prestatì in qualche modo la mia consulenza – sul finire degli anni

70 del 900, del senatore Fabio Maravalle, istruttore FIPS e sindaco di Ficulle in Umbria.

Attualmente è ancora all'esame del Parlamento la Legge n. 1219 firmata per primo dall'on. Alberto Arrighi; ed è in vigore, esattamente da un anno, la legge regionale 19 del 2001 "*Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo*" emanata dalla Regione Liguria abrogando la precedente n. 26 del 24 marzo 2000.

Quando quest'ultima era ancora in vigore, nel 2000 appunto, si verificò in acque liguri un incidente mortale. Del quale so soltanto per sentito dire e quindi ne riferirò per grandi linee, senza fare nomi: il relitto della superpetroliera *Haven*, che giace a poco più d'un miglio a sud-ovest di Arenzano, golfo di Genova, a 80 metri di profondità dal 13 aprile 1991, è diventato, com'è noto, oggetto di parecchie spedizioni subacquee organizzate da centri d'immersione ligure. La maggior parte di queste immersioni ricreative hanno come mèta il "sommò" dell'immenso relitto, alla profondità sempre rispettabile di 38 m. Due anni fa, una giovane donna che soli due mesi prima aveva conseguito il suo brevetto di AOWD e aveva poi seguito un corso che la abilitava alle immersioni EAN o Nitrox, insomma "ad aria arricchita", ci ha rimesso la vita. Quell'incidente fu oggetto di un'inchiesta giudiziaria, il processo che ne seguì si concluse con la condanna a un anno e mezzo di reclusione con la condizionale e al pagamento di 300 milioni di lire per il titolare del centro immersioni, ritenuto responsabile dell'accaduto. Costui – dicono a Genova – ha comunque in qualche modo potuto continuare a esercitare la sua professione, senza che né lo Stato né la sua agenzia didattica disponessero di mezzi legali per impedirglielo.

Se al momento della tragedia fosse stata in vigore la legge regionale ligure 19/2001, forse le conseguenze legali sarebbero state diverse. Questa legge, infatti, al 2° comma dell'articolo 11 prevede che "*in caso di procedimento penale pendente, conseguente ad incidente avvenuto durante attività turistico - ricreativa o didattica, può essere disposta la sospensione dall'Elenco regionale per un periodo minimo di sei mesi e fino ad un massimo di diciotto mesi. Dell'avvenuta applicazione della sanzione è data tempestiva comunicazione all'organizzazione didattica che ha rilasciato il brevetto subacqueo.*"

Dunque è prevista la responsabilizzazione dell'agenzia didattica, la quale può – se lo ritiene opportuno – ritirare il brevetto (che è equiparabile a un titolo professionale) al proprio istruttore o "*dive master*" che si sia reso responsabile di gravi negligenze.

La legge Arrighi, al paragrafo 3 dell'articolo 9 del Capo II - che tratta degli operatori subacquei e iperbarici professionali, delle imprese subacquee ed iperbariche - prescrive che *“in caso di..... inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea e iperbarica, la Capitaneria di Porto e la Direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità ed omissioni, alla temporanea sospensione dell'attività dell'impresa ed al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su segnalazione della Capitaneria di Porto o della Direzione Provinciale del Lavoro, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco di cui all'art.7.”*

La severità delle sanzioni è certamente giusta nell'ambito del lavoro subacqueo e iperbarico, tanto più che essa mira a tutelare i lavoratori impiegati.

Pari severità dovrebbe essere applicata anche nell'ambito dei servizi subacquei turistico - ricreativi. Ancora una volta a tutela dei lavoratori impiegati (istruttori e guide) ma anche degli utenti, i quali, nel momento in cui si rivolgono a un'organizzazione professionale per immergersi o imparare a farlo, acquistano il diritto di essere difesi anche dalla loro stessa incompetenza.

È chiaro ed è giusto che sia il mercato a determinare il successo di una qualsiasi impresa, quindi anche di un centro immersioni subacquee o di un corso di preparazione all'impiego dell'autorespiratore: chi avrà dimostrato con i fatti di mettere a disposizione dei suoi clienti le attrezzature più nuove, i manuali più aggiornati, gli istruttori più competenti, le guide più gentili, sicuramente finirà per imporsi sulla concorrenza. Come in qualsiasi altro comparto economico, come con qualsiasi altro “prodotto”.

Ma è il legislatore che deve creare un quadro rassicurante, un pacchetto di garanzie per i clienti, per gli utenti di questi servizi specifici. La perfezione non è di questo mondo, il meglio possibile sì. Per ottenerlo, in questo campo, occorre la massima collaborazione da parte delle agenzie didattiche, che di fatto certificano la capacità dei subacquei che esse hanno brevettato di lavorare proficuamente nel campo dell'immersione turistica.

La principali agenzie didattiche internazionali hanno offerto la loro consulenza per la formulazione della legge Arrighi. Esse appartengono all'RSTC, Recreational Scuba Training Council, vale a dire Consiglio degli Istruttori di Immersione ricreativa con autorespiratore. E sarebbe opportuno che quest'organismo costituisse e tenesse una sorta di “ordine professionale” o almeno un albo in cui iscrivere i lavoratori e gli imprenditori del settore, l'una e l'altra categoria con responsabilità ben distinte e definite: in

modo che la colpa di un dipendente non provochi la morte dell'impresa e la colpa dell'imprenditore non sia sanzionata con la perdita del posto di lavoro da parte dei suoi dipendenti.

L'istituzione di un albo non sarebbe la soluzione di tutti i possibili problemi, come non garantiscono nulla di assoluto gli ordini dei medici, dei geometri, dei commercialisti, dei giornalisti. Garantiscono soltanto che l'iscritto sospeso o addirittura radiato perché ha fatto danno è stato posto nella condizione di non farne più. E non mi sembra poco in un campo come questo subacqueo, in cui il turista del sesto continente si trova in un ambiente comunque estremo, comunque ostile: godibilissimo, tuttavia, qualora si abbiano capacità adeguate o una guida sicura. Meglio ancora se tutte e due.

Concludo con un passo indietro: a quella parte della legge Arrighi che si occupa dei professionisti del lavoro subacqueo. Tenga presente, il legislatore, che oggi, proprio a causa del vuoto legislativo, le imprese italiane di lavori subacquei non sono chiamate a operare per esempio nell'Europa del Nord, dove dominano incontrastate le imprese norvegesi, svedesi, britanniche. Le quali, volendo, potrebbero lavorare in Italia. Perciò, forse, a questo già importante comparto sarebbe opportuno dedicare una legge apposita e non soltanto un "capo" di quella che comprende anche i professionisti del turismo subacqueo.

ON. FRANCESCO SCOMA

Deputato al Parlamento della Regione Sicilia

Grazie agli organizzatori per avermi invitato e per avermi coinvolto oggi qui in questa Tavola Rotonda, in questo dibattito, su una regolamentazione per la figura degli addetti ai centri Diving. Dato il mio amore e la mia passione per il turismo, ho cercato in questi ultimi mesi di attività parlamentare, di dedicarmi ai problemi inerenti il rispetto e la tutela dei beni culturali e quindi del turismo; facendo anche una ricerca in giro per le altre regioni d'Italia per vedere i presupposti e le leggi che altre regioni con sviluppo di territorio lungo la fascia costiera hanno preso in considerazione o hanno fatto. Ho fatto una ricerca delle norme esistenti, in questo sono stato coadiuvato anche dal dott. Aiello che è qui presente ed è funzionario regionale, uno dei più bravi funzionari che abbiamo nella Quarta Commissione Legislativa e che mi sta aiutando nella prosecuzione di questo disegno di legge. Abbiamo visto che in altre regioni d'Italia, in particolare in Liguria che ha fatto una legge nel 2001, in Sardegna che ha fatto una legge nel 1999 ed in Toscana che l'ha fatta nel 1997, esiste già una regolamentazione. Ecco, da questo è nata la voglia di cominciare a studiare un percorso che non vuole essere certamente un punto di arrivo, ma vuole essere l'inizio di un ragionamento per il quale abbiamo ancora tutti i margini di coinvolgimento per associazioni di categoria o per addetti ai lavori che nel frattempo volessero darci una mano, per mettere insieme anche le notizie e fare gli appunti al disegno di legge dell'on. Tricoli, e ci portassero nel più breve tempo possibile alla realizzazione di questo disegno di legge, in modo da poterlo esitare, ci auguriamo, entro l'anno. È un disegno di legge che non ha una spesa esagerata, si parla di circa 50.000 Euro, insomma, credo che alla fine si possa anche autofinanziare. Questo disegno di legge porta il numero 413, è stato presentato da me il 30 di maggio e intende disciplinare nella nostra Regione l'ordinamento delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea, i centri di immersione e di addestramento subacqueo, così come già avviene nelle regioni che ho prima menzionato, cioè in Liguria, in Sardegna e in Toscana. Sappiamo tutti che la nostra regione trae notevoli vantaggi economici dalle attività turistiche e che una quota consistente del flusso di viaggiatori e di visitatori verso la Sicilia, e soprattutto verso le isole minori, è rappresentata da turisti stranieri. A questo proposito si è affermato un consolidato mercato del turismo subacqueo, che richiede un'offerta con

caratteristiche e figure professionali oramai standardizzate. Io credo che per fronteggiare l'agguerrita concorrenza degli altri Paesi vicini mediterranei, è necessario adeguare e diversificare la qualità dell'offerta dei servizi erogati, favorendo lo sviluppo di nuove figure professionali, che siano sempre di più specializzate. Il crescente interesse a livello internazionale per le immersioni e le osservazioni dei fondali marini ha determinato anche in Sicilia una veloce crescita della richiesta di specifici servizi. Si è pertanto registrato un consistente aumento del numero degli operatori professionali dei centri d'immersione lungo le coste siciliane, con effetti positivi sia per l'occupazione che per la qualificazione dell'offerta turistica, anche oltre il periodo estivo; ma con un'indubbia necessità di assicurare adeguati livelli di qualità a salvaguardia non soltanto degli utenti, ma anche dell'ambiente marino, soprattutto nelle riserve. Si tratta di un'attività che richiede una preparazione non soltanto tecnica; attività di guida subacquea e di istruttore comporta il dover ascoltare le richieste, le aspettative, le esigenze dei subacquei che frequentano i centri Diving durante le loro vacanze. Si tratta di una attività che presuppone caratteristiche quali conoscenza, praticità ed attitudine a svolgere tali attività, questo non significa certamente fare cose pericolose, ma applicare capacità psicoattitudinali che richiedano certamente studi, esperienza, che non si possono comprare. Esiste però in Sicilia un serio problema: gli operatori dei centri d'immersione subacquea sono impossibilitati a regolarizzare la propria posizione per l'assenza di norme che a livello regionale disciplinino la loro attività. Ciò determina una paradossale situazione: gli istruttori e le guide subacquee hanno la necessaria professionalità, le attrezzature, i clienti e la capacità imprenditoriale, ma incontrano difficoltà derivanti dalla mancanza di una legge che consenta loro di esercitare tale attività. Gli istruttori e le guide in assenza di una adeguata e chiara normativa di riferimento sono infatti sottoposti ad oggettive responsabilità, anche di carattere penale, in assenza di un titolo professionale abilitativo all'esercizio dell'attività legalmente riconosciuta. Sulla base di tali presupposti il disegno di legge 413 intende regolare l'attività degli operatori del turismo subacqueo nella regione siciliana, e prevede la normativa dell'esercizio in ambito turistico e ricreativo delle professioni di guida e di istruttore subacqueo; finalità della legge è quella di disciplinare l'attività degli operatori del turismo subacqueo stabilendo le norme per l'accertamento dei requisiti per l'esercizio in ambito turistico e ricreativo, delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea; disciplina altresì le attività dei centri di immersione subacquea di cui definisce la natura. La proposta

di legge non si riferisce ovviamente all'attività sportiva agonistica, quella svolta dalle associazioni senza scopo di lucro, e a quella relativa alla pesca, per la quale esiste una regolamentazione a parte. Si definisce la natura dell'immersione a scopo turistico e ricreativo, le caratteristiche del brevetto, l'attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo previo superamento del relativo corso teorico e pratico, ed emesso da una organizzazione didattica iscritta in un apposito elenco. Si definiscono inoltre le caratteristiche delle organizzazioni didattiche per le attività subacquee in campo turistico e ricreativo, imprese o associazioni a diffusione nazionale ed internazionale, nel cui percorso formativo sia previsto dal livello d'ingresso a quello di istruttore subacqueo un adeguato addestramento sia teorico che pratico. Viene istituito un elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, suddiviso in sezioni: guide, istruttori, centri di immersioni, organizzazioni didattiche, e una commissione regionale per l'attività subacquea a scopo turistico - ricreativo di cui si stabiliscono composizione e compiti relativi alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al predetto elenco. Poi vi sono alcuni articoli, ma vi ripeto, sui quali si può certamente sempre discutere, si possono migliorare, si possono aggiungere altri articoli che possono essere specificatamente importanti, se volete io ve li posso accennare così, per sommi capi:

- L'articolo n. 1 concerne la finalità della legge che come ricordavo disciplina l'attività degli operatori del turismo subacqueo, stabilisce le norme per l'accertamento dei requisiti, per l'esercizio delle professioni di istruttore e di guida subacquea, oltre all'attività dei centri di immersione.

- L'articolo n. 2 definisce la normativa per l'immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo, per il brevetto, l'organizzazione didattica, l'istruttore subacqueo, la guida subacquea, i centri di immersione.

- L'articolo n. 3 subordina l'esercizio della professione di istruttore subacqueo e di guida subacquea all'iscrizione e all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo. Prevede inoltre norme specifiche per l'esercizio delle professioni nell'ambito dei parchi e delle aree protette dalla Regione.

- L'articolo n. 4 regola l'esercizio dell'attività dei centri di immersione subacquea.

- L'art. 5 istituisce presso l'Assessorato Regionale del Turismo Comunicazioni e Trasporti l'elenco degli operatori del turismo subacqueo suddiviso, come già accennato, in sezioni, guide, istruttori, centri di immersione ed organizzazioni didattiche.

- l'articolo n. 6 disciplina i requisiti per l'iscrizione delle guide subacquee all'elenco regionale, in modo da assicurare la necessaria qualificazione professionale.

- l'articolo n. 7 riporta i contenuti della domanda di iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo e le relative certificazioni necessarie.

- l'articolo n. 8 stabilisce che la denominazione di centro di immersione subacquea sia riservata soltanto alle imprese iscritte nell'elenco regionale, e stabilisce inoltre che ogni centro ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

- l'articolo n. 9 istituisce la Commissione Regionale per le Attività Subacquee, a scopo turistico e naturalistico, che prevede la presenza di rappresentanti degli istruttori, delle guide, dei centri di immersione e delle organizzazioni didattiche.

- l'articolo n. 10 definisce i compiti della Commissione, la quale esprime parere sulle domande di iscrizione all'elenco, sulle cancellazioni e sui procedimenti sanzionatori. Spetta alla Commissione compiere accertamenti per la sussistenza dei requisiti d'iscrizione all'elenco degli operatori del turismo subacqueo e a formulare proposte in particolare per la tutela dell'ambiente marino e collaborare con gli organismi di gestione dei parchi e delle riserve.

- l'articolo n. 11 indica le sanzioni disciplinari per la violazione delle norme di legge.

- l'articolo n. 12 introduce una norma transitoria che prevede l'iscrizione nell'elenco a coloro i quali siano in possesso di brevetti rilasciati dalle principali organizzazioni nazionali ed internazionali. E poi è chiaro, c'è una norma finanziaria, se non abbiamo previsto una spesa di 50.000 Euro è perché comunque l'iscrizione è soggetta al pagamento di una quota annuale. Questa in linea di massima è la normativa, che però è una normativa in linea di massima già vigente in alcune regioni italiane, una normativa che comunque funziona e sulla quale vorremmo lavorare per poterla portare a termine nel più breve tempo possibile. Io vi ringrazio, anche per la pazienza con cui avete ascoltato e lascio poi queste copie a disposizione per eventuali riflessioni.

ON. MARZIO TRICOLI

Deputato al Parlamento della Regione Sicilia

Anzitutto esprimo la soddisfazione di essere ad Ustica piuttosto che a Ginevra, se non altro per il rigore dell'abito che è mitigato in questo caso. Ma io sarò breve in realtà, perché sostanzialmente i principi generali sui quali il disegno di legge che ho presentato, insieme al mio gruppo parlamentare, che è quello di Alleanza Nazionale, ricalcano i criteri e i principi che hanno informato appunto, il disegno di legge dell'on. Scoma e del gruppo di Forza Italia. Io vorrei fare innanzitutto una considerazione: una considerazione sullo sviluppo del turismo e poi una considerazione sui principi di sicurezza che ovviamente debbono essere immediatamente calati in un campo di attività che ha uno sviluppo repentino nel corso di pochi anni. La questione turismo: in questi giorni stiamo per esitare in Assemblea un disegno di legge che riguarda le strade del vino, cioè a dire da alcuni anni a questa parte c'è stato il boom dello sviluppo turistico, del turista che va alla ricerca della cantina che va alla ricerca del prodotto enogastronomico, del turista quindi di qualità che viene in Sicilia perché è alla ricerca di un determinato tipo di turismo; cosa che già in altre regioni era stata fatta e tra poche settimane anche in Sicilia sulla Gazzetta Ufficiale avremo pubblicata una legge che riguarda le strade del vino. Anche questo è un settore del turismo che negli ultimi anni ha avuto un boom e ogni anno abbiamo una presenza turistica sempre maggiore, appunto di turisti che vanno alla ricerca della immersione subacquea che vanno alla ricerca dell'iter naturalistico subacqueo che vanno quindi alla ricerca di un determinato tipo di turismo. Chi ad Ustica gira da qualche anno, si accorge che negli alberghi siamo pieni di persone che vengono esclusivamente o quasi esclusivamente per l'immersione subacquea, ma non soltanto per l'immersione subacquea, ma in particolare per visitare la Riserva marina subacquea, per vedere il percorso subacqueo naturalistico, per potere appunto fare questo tipo di turismo. Ed allora è chiaro che laddove c'è una domanda, ci deve essere una offerta sempre di maggiore qualità, cioè questo: come il turismo è un business, il turismo subacqueo è un business e lo dobbiamo fare ovviamente attraverso strumenti che ci mettano in competizione con le altre regioni che ci mettano in competizione, quindi, anche con le altre attività produttive che esistono in Sicilia. Ed allora è chiaro che l'attenzione del legislatore non può che rivolgersi a quei tipi di attività che qualche anno fa magari non esistevano o comunque erano un fenomeno piuttosto modesto, oggi invece determina-

no, costituiscono un vero e proprio fenomeno turistico, un vero e proprio fenomeno culturale. Allora il legislatore ha il compito, ha il dovere, direi, di andare a regolamentare quelle attività che fino ad oggi non sono regolamentate, ma poiché esistono di fatto, devono naturalmente essere rivolte ad aumentare lo standard professionale, lo standard di sicurezza, lo standard di gradimento per quanto riguarda appunto l'offerta turistica. Ecco allora l'esigenza di regolamentare anche l'attività di guida naturalistica subacquea, perché quello che dobbiamo dire innanzitutto è che noi vogliamo istituire in Sicilia la figura della guida naturalistica subacquea. Se noi vogliamo, se un gruppo di turisti vuole fare una visita guidata nel centro di Palermo, si può rivolgere esclusivamente ad una guida professionale iscritta in un albo, e le sanzioni rivolte a coloro i quali non fanno parte di quell'albo, di quell'elenco, sono sanzioni piuttosto severe. Lo stesso deve accadere ovviamente per quanto riguarda la guida naturalistica subacquea; e questo non credo che possa andare se non a favore proprio di chi questo tipo di attività la esercita, che deve essere ovviamente messo nelle condizioni di essere inserito in quest'albo. E allora noi dobbiamo immediatamente, e questo lo dico al mio collega Francesco Scoma, lo dico a chi rappresenta appunto anche il parlamentare, che si è intestata questa battaglia a livello nazionale, dobbiamo immediatamente procedere nelle commissioni competenti dell'Assemblea Regionale Siciliana, all'audizione dei soggetti interessati, che devono poi ovviamente fruire di questo tipo di albo per l'innalzamento dello standard di qualità. Ed altresì dobbiamo dare la possibilità a coloro i quali, già da alcuni anni a questa parte hanno frequentato questi corsi, hanno fatto mi pare, qualcosa come circa 800 ore di lezione, e quindi hanno un obiettivo standard qualitativo, di essere messi sul mercato attraverso la istituzione di un albo. Altro è naturalmente, il discorso che facevamo poc'anzi, di potere evitare eventuali incidenti in acqua, perché io mi accorgo, per esempio, che per quanto riguarda il trasporto aereo, le regole sono sempre più severe, le regole sono sempre più precise, i corsi che fanno i piloti o gli assistenti di volo durano anni, e tuttavia abbiamo sempre gli incidenti, abbiamo sempre l'errore umano, c'è sempre un margine legato ovviamente all'imprevisto. Ma quanto più si innalza la professionalità, quanto più si cerca di rendere lo standard di sicurezza alto, è chiaro che si tende a far diminuire questa possibilità di incidenti, il che non vuol dire che gli incidenti purtroppo, non ci siano; ci sono, ci saranno sempre, fanno parte della natura umana, ma ci si augura che questi incidenti che si verificano siano sempre meno legati all'errore umano, siano sempre meno legati alla scarsa professionalità per dare l'opportunità al turista che viene di avere la certezza di rivolgersi a un

soggetto, a una guida naturalistica subacquea che ha almeno in termini legislativi, la qualifica professionale per potere svolgere questa attività. A chi ovviamente esercita già questa attività con successo bisogna dare l'opportunità di essere iscritto ad un albo che come dire, è anche una garanzia per il turista che viene in Sicilia a svolgere questo tipo di attività e questo turismo. Per quanto riguarda il disegno di legge in particolare: l'articolo n. 2 definisce guida naturalistica subacquea chi per professione accompagna persone singole o gruppi in escursioni subacquee all'interno delle riserve e dei parchi marini o in luoghi che presentano tracciati naturalistici subacquei di particolare interesse turistico; chi è in grado di programmare, gestire un'immersione, assicurando assistenza tecnica, assistenza fisica e pronto soccorso. Beh, anche il discorso relativo ai parchi, basti pensare che vent'anni fa in Sicilia non esistevano parchi, oggi invece abbiamo non soltanto un numero - che ora non ricordo qual'è - di parchi e riserve marine, ma sono decine, abbiamo anche attualmente in itinere la istituzione di nuovi parchi e di nuove riserve. Quindi è un fenomeno che va aumentando e che deve essere naturalmente gestito in modo professionale, ma soprattutto deve avere un risultato in termini economici.

L'articolo n. 3 disciplina appunto la licenza per l'esercizio delle professioni. Mi vorrei soffermare sull'articolo n. 4, che parla dell'abilitazione tecnico - professionale. Alla sessione di esami possono partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: la maggiore età, la cittadinanza italiana o dello Stato membro dell'UE, il godimento dei diritti civili e politici, il titolo di studio di scuola secondaria, l'attestato di partecipazione con esito positivo a corsi di qualificazione professionale in attività di guida subacquea, rilasciato da enti o associazioni nazionali competenti, ovvero organizzate o riconosciute dalla Regione Siciliana. La programmazione dei corsi deve avere una durata minima di 600 ore formative di cui 450 dedicate alle esercitazioni pratiche e deve comprendere i seguenti contenuti didattici: tecnica subacquea, medicina iperbarica, cartografia e meteorologia, tecniche di pronto soccorso, biologia marina, inglese, sicurezza sul lavoro. Infine l'idoneità fisica allo svolgimento della professione, attestato dal certificato medico della A.S.L. Credo che questo sia un il cuore del disegno di legge e quello che soprattutto interessi in questo momento; poi naturalmente c'è la commissione esami, la prova d'esami, l'attestato di abilitazione, e l'albo regionale delle guide naturalistiche subacquee. Presso l'Assessorato Regionale del Turismo è istituito e tenuto aggiornato l'albo regionale delle guide naturalistiche subacquee in possesso di abilitazione alla professione. All'atto dell'iscrizione, la Giunta regionale rilascia all'interessato apposito tesse-

rino personale di riconoscimento che deve essere mantenuto in vista dallo stesso, sulla propria persona durante l'espletamento dell'attività professionale. Poi ci sono all'articolo n. 11 i compensi professionali e le sanzioni che riguardano appunto l'esercizio di questa attività: vigilanza e controllo, sospensione e revoca della licenza. Poi c'è una norma transitoria che è quella che probabilmente può riguardare soprattutto i diving esistenti, e che dice: " le guide naturalistiche subacquee operanti nella Regione Siciliana, per ottenere l'attestato di abilitazione, devono a pena di decadenza presentare apposita domanda all'Assessorato Regionale al Turismo, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indicando eventualmente la lingua o le lingue estere con cui intendono essere autorizzati ad operare nell'espletamento della propria attività professionale. Ai fini dell'abilitazione all'uso delle lingue estere indicate nella domanda, la Giunta , entro 270 giorni, indice un'apposita sessione consistente nel solo colloquio della lingua o delle lingue estere richieste. Quindi sostanzialmente, per chi già svolge questa attività in Sicilia, è sufficiente partecipare agli esami per potere essere abilitato e quindi entrare a far parte di questo albo.

CLAUDIO RIPA

Accademico

Signori, io desidero affrontare solamente un aspetto non ancora affrontato fino a questo momento, ed è dei subacquei non istruttori, non professionisti, e non incaricati di insegnare queste cose agli altri. Il signore che viene in un diving italiano e che ha un brevetto non so di quale tipo, viene portato sott'acqua da questo istruttore o da questo accompagnatore, noi stessi a Baia abbiamo vinto una gara per conservare e preservare le bellezze naturali sommerse archeologiche e abbiamo degli istruttori e degli accompagnatori che portano le persone sott'acqua a vedere queste cose. Ma questo che va sott'acqua con il nostro istruttore o con il nostro accompagnatore, se prende un accidente, chi è responsabile del danno subito? Io credo che noi prima di tutto dobbiamo decidere sulla responsabilità del centro subacqueo, del diving, dell'istruttore, chi è veramente responsabile di questo? Allora abbiamo parlato degli istruttori, dei diving, degli accompagnatori, dei corsi che dovranno fare, ma il subacqueo definitivo, quello che rappresenta la maggior parte dei subacquei che arrivano sulle nostre coste, nel momento in cui si affida al diving mio, tuo, suo e di quell'altro, il diving che garanzie può dare e che responsabilità assume? Io credo che noi dovremmo, come prima cosa, affrontare il discorso finale: chi fa l'accompagnatore turistico, sarà iscritto all'albo, ma che garanzie può dare a me che sono un povero subacqueo e che vengo dalla Svezia, oppure da Napoli stesso, vado sott'acqua, ho un brevetto che ho preso in tre giorni, al diving delle Maldive, che ne so, del Mar Rosso, con due ore di immersione a venti metri? Sa che siamo dei professionisti, si embolizza, ha un accidente, ha un problema, questo qui a chi si rivolge? C'è la necessità di un'assicurazione obbligatoria per l'istruttore o accompagnatore, assicurazione che garantisca sia chi va sott'acqua per diletto e soprattutto chi va sott'acqua, per professione. Oltretutto io credo che noi oggi abbiamo non meno di un milione di persone che svolgono questa attività. Adesso noi facciamo l'albo professionale, ogni regione fa il suo, quello della Lombardia sarà diverso da quello della Campania o della Sicilia e di altre regioni. Le norme legislative esistenti nelle tre regioni citate non sono uguali, anzi hanno delle differenziazioni, la legge della Liguria con la legge della Sardegna e della Toscana. Da qui la necessità di una legge quadro, ed io ringrazio moltissimo chi se ne sta occupando da tanti anni, noi gli abbiamo dato un nostro piccolissimo contributo. Ma a noi la politica non ci interessa dal punto di vista dei colori,

tanto è vero che in queste cose, tutti i politici di tutte le correnti hanno proposto questa legge. Allora io dico, ben venga la legge quadro, speriamo che presto venga votata, poi sulla base della legge quadro io direi per mia modesta conoscenza, saranno fatte le leggi o i regolamenti regionali. Io sono invalido del lavoro subacqueo dal '62, come inviato speciale di "Mondo Sommerso mi paralizzai, sono stato tre anni paralizzato; io ho avuto una pensione INAIL di £ 12.100 al mese! Erano altre epoche, per carità, adesso ci stanno assicurazioni anche private che assicurano i subacquei, in maniera tale che tutto quello che il subacqueo professionista guadagna, lo deve pagare all'assicurazione. Se gli viene un accidente, sempre succede che avrà torto lui e quindi nessuno li paga e andiamo avanti così, come andiamo avanti con tante altre cose.

DOTT. ATTILIO RINALDI

Accademico

La città lineare ed il turismo ambientale costiero in Emilia – Romagna.

Il settore del turismo rappresenta indiscutibilmente un'attività economica vitale per la nostra Regione, per il nostro Paese. Il fatturato - comprensivo di tutte le attività turistiche - che a livello mondiale è stato pari a 3600 miliardi di dollari, ha raggiunto in Europa i 1550 miliardi di \$ (il 14% del PIL totale dell'UE) con una previsione di raddoppio entro il 2010. Si prevede che il turismo diventerà la prima industria del XXI° secolo, e che rappresenterà uno dei primi tre settori nell'economia globale. In tale contesto, l'Europa esercita una forte attrattiva per la storia, la cultura, la natura e resterà la principale regione di destinazione. L'Italia conferma oggi il suo 4° posto come meta turistica preferita dai turisti di tutto il mondo (1° la Francia con 70 mil. di arrivi, 2° la Spagna con 47.7 mil., 3° gli USA con 47.1 mil., 4° l'Italia con 34.8 mil.), e il secondo posto per le entrate (1° gli Usa con 74,2 Mld di \$, 2° l'Italia con 30 Mld di \$). Si pone il problema di come gestire questa risorsa, soprattutto come gestire la sua crescita; in particolare in aree sensibili quali quelle costiere, ove la spiccata stagionalità esalta in non pochi casi difficoltà nella gestione dei servizi, dei collegamenti, e di una più generale tenuta degli equilibri ambientali dell'ecosistema costiero.

La storica condizione delle attività legate al turismo in Emilia - Romagna sta da oltre un ventennio affrontando i rischi connessi da un lato alla qualità delle acque (intesa come possibile alterazione conseguente ai fenomeni di eutrofizzazione, solo raramente ad altre forme di degrado) dall'altro alla stabilità della costa e dei suoi arenili. Il successo delle conquiste fatte in tal senso è parziale anche se si è riusciti a mantenere vitale tale economia, questo anche grazie all'aver saputo valorizzare nelle proposte di offerta una organizzata polifunzionalità nei confronti delle forme di turismo storico - culturale, ambientale, sportivo ed al turismo d'affari (convegnistica). La costa dell'Emilia - Romagna detiene inoltre condizioni del tutto particolari in termini di polivalenza dell'offerta turistica; la zona centro-meridionale (parte del ravennate e le province di Forlì e Rimini) presenta un modello turistico consolidato verso il settore balneare nel contesto di una realtà che urbanisticamente parlando potremmo definire come "città lineare", nell'area settentrionale (parte del ravennate e nella provincia di Ferrara) i centri turistici costieri sono al contrario intercalati da aree verdi e da zone

di elevato pregio ambientale (lagune, pinete - Parco interregionale del delta del Po, zone Ramsar). Quindi modelli diversi ma non contrapposti che possono costituire ricchezza sia in termini di offerta che di indotto in quanto coprono uno spettro più ampio di opzioni e richieste.

Sempre in riferimento al turismo nella Regione, si evidenzia che il bilancio consuntivo del 2001 è stato molto positivo. L'incremento complessivo del movimento turistico regionale si attesta sul + 2,8%, corrispondente a circa 1,3 milioni di presenze in più rispetto al 2000. Il sistema balneare ha abbattuto il muro dei 40 milioni di presenze ed il totale regionale (riviera, montagna, città d'arte, terme) si è attestato attorno ai 50 milioni di presenze.

Da riprendere al fine della sua realizzazione anche la questione della mobilità e della reale opportunità di trasformare in metropolitana di superficie nel periodo estivo la linea FS Cattolica – Ravenna. Vanno altresì incoraggiate e promosse le “buone pratiche” in uso negli alberghi ecologici in termini di risparmio idrico e di buona gestione dei servizi; promossa da Legambiente, questa iniziativa vede oggi la partecipazione di diverse aziende alberghiere nell'area del riccionese e del riminese.

Orbene alla luce di quanto esposto emergono con forza le grandi sfide che ci attendono per poter garantire un ulteriore recupero delle condizioni ambientali in uno scenario che necessariamente deve prevedere una maggiore armonia tra esigenza socio-economiche ed uso responsabile del territorio. In passato la gestione dei litorali è stata spesso vista come “lotta contro il mare”, in cui i processi naturali avevano frequentemente la meglio sui costosi sforzi dell'uomo. Una buona gestione delle zone costiere si basa piuttosto sulla comprensione delle dinamiche e dei processi naturali dei sistemi litoranei, perché solo capendo la dinamica di questi processi, è possibile ampliare le opzioni a medio e lungo termine e rendere le attività più sostenibili dal punto di vista ambientale e più remunerative in senso economico. A livello mondiale e locale l'assetto delle zone costiere deve riconoscere esplicitamente l'incertezza del futuro e promuovere un approccio sufficientemente flessibile. Per un panorama più certo nei settori del turismo, della pesca e della salvaguardia ambientale del territorio, occorre sempre più riformulare le strategie di governo in una ottica di gestione integrata.

Tra le risorse che generano particolari forme di turismo in Emilia - Romagna vale la pena ricordare il caso “Paguro”. Si tratta di un relitto affondato al largo di Ravenna (a circa 12 miglia dalla costa) a seguito

dell'affondamento avvenuto nel 1964 per un evento accidentale di una piattaforma di perforazione dell'AGIP. Adagiata su un fondale di 25 metri è nel tempo divenuta un "artificial reef" colonizzato da una miriade di organismi sessili invertebrati e da una importante popolazione ittica. Condizione questa favorita dal livello medio - alto di trofia che rende l'area particolarmente produttiva e fertile. Nel 1995 su iniziativa della Provincia di Ravenna, e con l'adesione di importanti settori delle categorie economiche interessate e delle associazioni ambientaliste, è stata istituita con Decreto Ministeriale una Zona di Tutela Biologica. Da sempre oggetto di interesse da parte del mondo della subacquea, da allora è divenuto un importante sito per immersioni amatoriali. Negli ultimi anni l'Associazione "Paguro" gestisce, sulla base di un apposito regolamento, l'insieme della fruizione organizzando e programmando visite subacquee guidate. Le previsioni per l'anno in corso si attestano sui 5.000 visitatori; valore numerico che mostra un trend in aumento rispetto agli anni precedenti. L'indotto che ne scaturisce si attesta oramai su valori di un certo interesse: due imbarcazioni provvedono per tutto il periodo estivo al trasporto dei subacquei, a questo si aggiunge l'attività collegata alla ristorazione, ai pernottamenti ed al diporto per coloro che vi accedono con imbarcazioni proprie. Pur riconoscendo la marginalità di questo settore rispetto a quello balneare, significativi segnali indicano una prospettiva in crescita soprattutto se la si inserisce nel più ampio contenitore del turismo ambientale (parco costiero del Delta del Po, zone Ramsar, ecc.).

Nel contesto dell'attività ora citata, ma più in generale dell'insieme delle attività subacquee organizzate, sarebbe bene fare una seria riflessione sulle visite guidate e sugli addetti che ne garantiscono la fruibilità. Questo al fine di garantire da un lato maggiore sicurezza e dall'altro la conservazione degli habitat e della biodiversità. Auspicabile pertanto, nel medio periodo, la creazione di un albo degli accompagnatori che, necessariamente dovranno formarsi sulla base di precisi protocolli professionali e culturali. In questo ritengo che l'Accademia Internazionale delle Attività Subacquee di Ustica possa avere un ruolo ed al contempo sia in grado di costituire le premesse per rendere concreta la realizzazione dei necessari protocolli tecnici e normativi.

Accademico

Io innanzitutto desidero fare un breve preambolo, proprio sui diving center. Primo: i diving center sono talmente importanti, basilari per la diffusione dell'attività subacquea, che noi operatori televisivi per esempio, quando dobbiamo scegliere dei posti al mondo, anche i più lontani, e per dire i più lontani dico la Polinesia Australe, cioè l'altra parte del mondo, prima vediamo se c'è un diving center, altrimenti non ci andiamo proprio, perché dovremmo fare i primi esploratori di un luogo dove chissà poi che razza di immagini potremo fare; quindi o c'è il diving center oppure la nostra troupe non si muove proprio. Questo per ribadire l'importanza strategica del diving center. Secondo: siccome il diving center ha quest'importanza strategica, è fondamentale secondo me che si faccia conoscere bene, sia sulla stampa specializzata magari con delle piccolissime apparizioni, in modo che la gente sappia che lì funziona, sia anche attraverso Internet che come sapete è super frequentato ormai, e i subacquei scelgono quasi esclusivamente su Internet. È una cosa di fondamentale importanza. Detto questo, volevo appunto trattare un aspetto particolare, un po' fuori da tutto quello che si è detto, io mi associo a tutto quello che si è detto sulla salvaguardia, sulla necessità della legge, sulla necessità che poi le regioni facciano i regolamenti in base alla legge quadro che il nostro Parlamento spero che approvi nell'arco di un anno. A proposito, voi forse non sapete che Castagnini è un altofondalista, quindi diciamo che è uno che fa veramente del lavoro subacqueo. Mi associo a tutto quello che di positivo e di importante è uscito da questa tavola rotonda e dico che è stretto il rapporto tra due professionalità importanti come quella del diving center e la professionalità di un giornalista e di un documentarista che vanno in giro per il mondo per spiegare alla gente come funziona questo e cosa trova, cosa non trova, e cosa non deve fare e cosa deve fare. Il loro è un incontro che spesso nasconde delle cose delicate, perché chiaramente noi, dovunque andiamo nel mondo, vogliamo fare delle cose particolari, perché sennò, che cosa facciamo vedere alla gente? Gli facciamo vedere il solito sarago, il solito pesce clown: sì, è vero, tanti documentaristi continuano a fare sempre le stesse scene, tanti giornalisti e fotografi subacquei continuano a fare sempre le stesse fotografie ed io non mi spiego come ancora la gente possa seguire sempre le stesse scene, e sempre le stesse fotografie. Non parliamo delle Gorgonie: stanno sempre dappertutto, sempre le stesse; non parliamo della

macro, sta sempre dappertutto, sempre la stessa. Per esempio giorni fa m'è capitata una rivista subacquea” Le Seychelles “ io sono stato tante volte alla Seychelles, vediamo questo che mi fa vedere delle Seychelles, “ una serie bellissima di macrofotografie, delle Seychelles” ma come ti viene in mente, ma chi te l'ha data, la patente? “ Forse anche noi abbiamo delle grosse colpe...ed invece noi no, noi andiamo a cercare delle cose particolari, speciali, qua e là. Certo: per fare queste cose speciali, particolari il diving center deve essere consenziente a portarci a fare delle cose speciali: lo è non lo è ? Certo, se è come alle Bahamas! Vi racconto una scena buffissima: la troupe ufficiale della RAI Radiotelevisione Italiana, da me condotta come settore subacqueo della RAI, alle Bahamas deve fare un pezzo per TV7, TV7 significa Tg1. Quindi una troupe tutta regolare, etc.; dunque, noi ci siamo ritrovati non sui magici fondali delle Bahamas, ma sul

piastrellato di una piscina profonda 2.50 mt, dove stavamo facendo esercizi di svuotamento della maschera, respirazione a due con il medesimo erogatore, vestizione e svestizione, tutte queste belle cose. E noi disciplinatamente abbiamo fatto tutte queste belle cose, perché abbiamo scoperto che alle Bahamas per esempio, con quel diving center, se non fai questo esame, tu non vai sott'acqua, resti sul molo. Bene, noi abbiamo fatto questo esame e naturalmente gli abbiamo detto, “ a 'sto punto ci portate a riprendere gli squali?” Ci portano naturalmente sugli squali ; a quel punto come avviene il rapporto? Voi sapete, la televisione innanzi tutto è primo piano, il primo piano significa che se lo squalo non ce l'hai qua, è inutile che lo giri, ma è proprio inutile. Eh no, noi dovevamo girare a dieci, quindici metri di distanza, etc. Tanto più che noi abbiamo come caratteristica principale delle nostre riprese, la presenza sempre umana nelle riprese, perché gli squali tutti li riprendono, tutti quanti, e pure molto bene; certo, non tutti fanno vedere una persona con gli squali, una persona in mezzo a dieci squali. Noi abbiamo Claudia che fa queste bellissime cose, perché va ad avvicinare questi squali, per cui, sin da quando era ragazzina con queste troupe nostre, dunque, la cosa avveniva così: noi dietro con le telecamere, le luci, etc., lei davanti e davanti ancora c'erano gli squali. Lei tranquilla e serena, come se fossero dei gattini, infatti, non è mai successo niente, salvo un paio di volte, ma niente di grave, devo dire. Ecco, quindi questo è il target : questi naturalmente quando noi facciamo questo tipo di scena ci cominciano a tirare per le pinne, a noi ai quali hanno fatto l'esame: “ Ci avete fatto l'esame, però adesso dovete gentilmente farci fare le riprese che vogliamo fare!” Ed infatti questi, disperati, hanno visto questo vai e vieni di squali dappertutto, cosa che loro, se ne tengono veramente alla

larga, perché voi sapete che quando vanno avanti e indietro e ti vengono pure alle spalle, non dico che sono pericolosi, ma insomma qualche cosa potrebbe pure accadere volendo. Loro invece no, loro guidano le persone sott'acqua in modo tale che la scia degli squali sia sempre la stessa, etc., etc. A noi è una cosa che proprio non interessava; infatti fecero subito andare su tutti quanti gli altri, i clienti, e noi abbiamo continuato a fare queste scene, poi ad un certo punto, siccome siamo abituati quando facciamo queste riprese, a farci durare il più a lungo possibile l'aria, naturalmente noi avevamo ancora l'aria e loro non ce ne avevano più. Quindi alla fine questi qua, dall'esamino sono passati al fatto che hanno lasciato sott'acqua la troupe a continuare a girare e loro sopra: questa è stata la nostra grande soddisfazione. Quindi, ecco che la professionalità del diving center deve essere tale che a volte deve poter capire queste cose, deve poter capire che tu non vai alla deriva seguendo la corrente. L'operatore si deve fermare, deve fare il particolare, il primo piano, il secondo piano, deve fare il piano ampio, tutto quello che il linguaggio televisivo, il linguaggio cinematografico insegna a fare che è fondamentale, altrimenti non le monti le cose, tu ritorni in RAI, prendi tutto e lo butti, perché il montatore non riesce a montare queste belle cose che tu hai fatto. Perché? Perché l'accompagnatore del diving ti dice: " lei non si può fermare " noi invece ci siamo fermati eccome " lei non si può mettere il guanto " noi ci siamo messi il guanto eccome, perché a volte c'è una corrente tale che se non t'afferri a qualche cosa, la telecamera se ne va con te a spasso.

Poi ci sono dei centri diving di una professionalità veramente magica alla Jacques Cousteau e devo dire che noi proprio per merito di questa altissima professionalità abbiamo potuto tradurre in immagini, forse uno dei miti più straordinari dei fondali oceanici, che è quello che sembrava avesse soltanto una valenza letteraria: William Trevis che scrisse "I cacciatori di squali".

Accademico

Gli articoli di una normativa per assicurare una immersione sicura sono a servizio di coloro che hanno la passione per la natura sommersa, perché possano accostarsi a questa natura non solo in sicurezza, ma in maniera tale che questa natura mantenga le caratteristiche che attualmente attira la loro attenzione, il loro interesse. Questo principio si inquadra nel messaggio che per l'intera umanità ha formulato il Vertice della Terra tenuto nel 1992 a Rio de Janeiro, dove si è parlato della sostenibilità dell'attività umana, perché questa attività umana che interagisce con l'ambiente che è la nostra casa di vita, sia tale da dare tutto ciò che è necessario alla generazione presente e da venire incontro alle necessità dei più poveri, ma nello stesso tempo non sciupi questa casa della vita per le generazioni future. Ecco, questo è il concetto di sostenibilità nell'uso delle risorse naturali, incluse quelle sommerse: cioè, la nostra azione deve essere tale che questa casa della vita che è la biosfera, e in questo caso questa parte della biosfera che è la sua parte sommersa, non solo debba soddisfare le esigenze della generazione presente, ma debba soddisfare le esigenze delle generazioni future e quindi deve essere conservata e gestita. Questo esige la sostenibilità del turismo subacqueo. Giustamente queste nuove professioni di istruttore e di guida subacquea devono essere etichettate come "guide naturalistiche subacquee". Ho visto che nel progetto didattico di questa professione ci sono due brevi capitoli, uno sulla meteorologia e uno sulla biologia marina; ora la conoscenza della natura in mare certamente non è il risultato della combinazione di questi due complessi di fenomeni naturali. Inoltre mi permetto di dire, da professionista del campo, che le agenzie didattiche sulla natura non sono certamente le associazioni sportive o le agenzie che rilasciano i brevetti per l'immersione, perché una guida naturalistica subacquea deve certamente conoscere le tecniche dell'immersione in sicurezza per se e per gli altri, ma deve conoscere la natura sommersa, gli ecosistemi sommersi sia nella loro componente biotica che nella componente ambientale. La conoscenza della natura è necessaria sia per esaltare la fruizione di questa natura sia perché niente si può fruire se non si conosce, e una conoscenza la può dare solo l'agenzia deputata alla conoscenza, e l'agenzia deputata alla conoscenza è quella che ha come compito istituzionale la ricerca e la didattica naturalistica, in Italia è l'Università.

Probabilmente i diving, gli operatori subacquei e forse i politici non hanno tenuto conto di come si è evoluta negli ultimi decenni la formazione naturalistica a livello mondiale ed in particolare nella nostra nazione e nelle varie regioni con le peculiarità che queste hanno. Adesso noi nell'istruzione superiore abbiamo i corsi di studio triennali ed i corsi specialistici biennali, ma abbiamo i master di vari livelli e gli aggiornamenti permanenti per le differenti professioni tra le quali la professione di guida naturalistica subacquea. Secondo me una guida naturalistica per essere veramente di elevata professionalità deve avere un master di guida naturalistica specializzata (subacquea o terrestre), e inoltre deve essere specializzata nella conoscenza della natura della sua regione. Quando deve andare a lavorare in una determinata area, in un determinato sito, secondo me deve farsi un aggiornamento di almeno una settimana su quel sito, ed allora si che diventa guida naturalistica. Cioè non si può essere guida naturalistica senza conoscere la natura; quello che diceva Nini Cafiero che è richiesto per quanto riguarda le guide turistiche a cavallo, mi pare che in tutto questo progetto di normativa non ci sia per le guide naturalistiche subacquee. Le guide devono conoscere la natura, ma il conoscere non significa conoscere il singolo organismo, la singola conchiglia, il singolo verme, la singola alga, etc., ma devono conoscere la relazione che c'è fra quell'ambiente di quel posto e la vita associata di quell'area sommersa che insieme determinano il peculiare paesaggio sommerso. Inoltre bisogna conoscere le culture civili della società che vive integrata in quel complesso di natura e dal quale trae risorse e qualità della vita. Un visitatore, un turista che non riesce a cogliere le relazioni nell'insieme vita - ambiente, secondo me se ne va più povero di quanto è arrivato e probabilmente avendo anche fatto dei danni consumando i beni culturali e ambientali che asporta o rovina.

Nelle riserve marine questo modello di formazione di guide subacquee dovrebbe essere praticato in maniera istituzionale, ma una riserva marina, un'area protetta in genere se non ha un progetto didattico, diventa una struttura di vincoli ed ovviamente una struttura di vincoli odiosa che tutti osteggiano e tutti fanno a gara per non avere sul loro territorio. Questa è la ragione della difficoltà che si ha a realizzare l'intero piano di riserve marine in Italia e nel Mediterraneo, nonostante che già vi siano molti siti idonei reperiti nelle varie leggi sulla base di studi fatti dagli specialisti. Quindi secondo l'esperienza che abbiamo fatto in quasi cinquant'anni, formare una figura professionale che si etichetta come guida naturalistica senza averle dato il contenuto della conoscenza della natura e la capacità di trasmettere questo contenuto, sia nella propria lingua, che nella lingua estera che si

sceglie, è davvero illudere l'operatore che vuole investire la sua professione in un settore senza avere gli strumenti per poterlo fare e soprattutto non lo si inserisce come operatore capace di promuovere un modello di sviluppo economico sostenibile che è oggi il quadro di riferimento in cui penso che qualsiasi attività ragionevole debba inserirsi.

Noi nei nostri corsi universitari in Sicilia abbiamo già un corso di studio triennale di Biologia Marina dell'Università di Palermo che si attua nel Trapanese, ne abbiamo un altro su Messina, ne abbiamo almeno due su Catania. I nostri studenti hanno l'obbligo di fare gli stages, il tirocinio di educazione ambientale come guide naturalistiche nelle Aree Marine Protette; cioè, al terzo anno, hanno dieci crediti universitari, - un credito universitario sono 25 ore di lavoro, quindi dieci sono 250 ore di lavoro - che devono acquisire svolgendo attività pratiche nell'ambiente naturale e lo devono fare in sicurezza. Allora, se nella legge questo non esiste, non esiste la regolamentazione della figura che si forma nell'unica agenzia didattica prevista dalla normativa vigente ad abilitare qualcuno a svolgere una professione attraverso un esame di stato che lo inserisce in un albo professionale di guida naturalistica. Allora è chiaro che all'Università bisogna imporre delle regole: quando viene laureato uno con la specializzazione di guida naturalistica subacquea, deve anche avere conseguito contestualmente il suo brevetto subacqueo, per andare in sicurezza, oltretutto le Università coprono le assicurazioni solo quando vi sono i brevetti. Allora secondo me questa lacuna normativa bisogna colmarla. È necessario riconoscere l'agenzia universitaria di formazione naturalistica, perché è l'unica agenzia di formazione naturalistica a livello dignitoso, credetemi, non ce ne sono altre, le altre vendono fumo. Io ho visto certi corsi di guide subacquee in cui si faceva la parte naturalistica in maniera indegna. Se voi vedete anche i testi di queste agenzie cosiddette didattiche, la Padi e le altre, nei manuali si trovano nozioni vecchie e sorpassate. È obbligatorio per i mediterranei conoscere la flora e la fauna della Florida o dei Caraibi, ma sul Mediterraneo non c'è niente; nessuno ha mai pensato che, se si rilascia un brevetto in Mediterraneo che abilita a fare la guida naturalistica subacquea, si deve conoscere la natura del Mediterraneo. Allora, io ritengo che ci debba essere un raccordo fra le agenzie ufficiali della formazione naturalistica cioè l'Università e le associazioni che formano tecnicamente gli allievi per l'immersione in sicurezza attraverso i brevetti di vario livello, perché non si può etichettare come guida naturalistica subacquea una figura professionale che conosce sì la tecnica delle immersioni, ma non conosce niente della natura.

A conclusione di questo mio intervento voglio lasciare per gli Atti

della Tavola Rotonda un testo didattico sui paesaggi vegetali sommersi per la formazione naturalistica di guide subacquee da me tenuto alcuni anni fa per le guide naturalistiche subacquee della Riserva Nazionale Marina Isola di Ustica che l'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee ha promosso sia nella fase istitutiva con lo studio di fattibilità che nella fase di gestione con la preparazione del personale di giovani usticesi che hanno guidato tanti turisti a conoscere il patrimonio sommerso della loro Isola.

I VEGETALI MARINI: UN PATRIMONIO AMBIENTALE DEL MEDITERRANEO DA CONOSCERE E DA PROTEGGERE:

Esempio di lezione di formazione naturalistica.

Il Mediterraneo rappresenta soltanto lo 0,8% della superficie marina dell'Oceano mondiale; ma la consistenza della sua biodiversità è paradossalmente relativamente elevata. Si calcola che in tutti gli oceani ed i mari del mondo gli Animali marini (Metazoi) sono circa 130.000 taxa ed i Vegetali (Macrofitobenthos) circa 8.000 taxa.

In Mediterraneo di questi Animali sono presenti circa 7.241 taxa, pari al 5,5%; mentre dei Vegetali se ne contano circa 1.351 taxa, pari al 16,2%. In genere in un ecosistema vi sono più specie per i seguenti motivi:

- a) una maggiore gamma di risorse (oligotrofia diffusa);
- b) gli organismi sono più specializzati (endemismi e specie stenovalenti);
- c) ciascuna specie ha una nicchia ecologica più sovrapposta con le nicchie vicine (mutualismo e specie accompagnatrici);
- d) l'asse o l'ipervolume di risorse è più sfruttato, cioè la comunità di organismi è più satura in relazione alla portanza biologica del sistema (articolati rapporti trofici e struttura biocenotica elevata).

In effetti il Mediterraneo è un mare oligotrofico e non è omogeneo né nell'habitat né nelle biocenosi e si articola in due bacini: occidentale ed orientale; ciascun bacino si divide in settori o mari minori (Alboran; Ligure; Balearico; Tirreno: alto, medio e basso; Adriatico: alto, medio e basso; Jonio: alto, orientale, occidentale, Mare Africano; Egeo: centrale, settentrionale, Mare Levantino, ecc.).

Gli endemismi specializzati per le nicchie mediterranee sono circa un terzo della sua biodiversità: 28,6% Animali e 26,6% Vegetali.

Nello studio delle biocenosi, inoltre, le specie, che accompagnano gli elementi caratteristici, sono molto numerose, perché sono in grado di sovrapporre per una elevata percentuale i loro spazi o volumi di nicchia ecologica, abbassando la competizione interspecifica ed esaltando le sinergie mutualistiche.

L'ipervolume di risorse non è ugualmente ed intensamente sfruttato nei differenti bacini e settori nei quali si articola la biogeografia ed il dia-cronismo evolutivo del Mediterraneo.

La biodiversità e la strutturazione biocenotica diminuiscono drasticamente procedendo dal Mediterraneo occidentale al Mare Adriatico ed al

Mediterraneo orientale. Per quanto concerne, inoltre, la biodiversità vegetale, in Egeo si riduce fino al 32,2 %.

Tra i fattori che hanno prodotto l'attuale biodiversità del Mediterraneo ne illustrerò brevemente due: 1) la tettonica delle placche ed in particolare alcuni eventi geodinamici, che hanno interessato nelle diverse ere geologiche i rapporti tra i corpi idrici dell'Atlantico e dell'Indo-Pacifico; 2) le variazioni climatiche negli ultimi 30.000 anni, che hanno causato le "crisi di Sapropel", causate da alluvioni con acque fangose.

Lo studio sulla distribuzione degli organismi presenti in Mediterraneo, ha consentito di costruire uno spettro corologico, dal quale partiamo per investigare la loro origine, cioè il probabile diacronismo del loro processo evolutivo.

Approfondendo lo spettro corologico (cioè la composizione percentuale delle specie in relazione alla regione evolucionistica di origine) della flora marina bentonica delle coste italiane, che rappresenta il 72,76 % di quella nota per l'intero Mediterraneo, abbiamo ottenuto alcuni risultati che ci hanno fatto formulare alcune ipotesi di lavoro sull'origine della diversità vegetale marina, estensibili all'intero Mediterraneo.

I 202 taxa vegetali, pari a 22,32% compresi negli elementi biogeografici comuni agli oceani Atlantico e Indo-Pacifico ed in particolare quelli presenti nella fascia tropicale e subtropicale, possono essere considerati elementi tetidei e mesogei. Alcuni sono rimasti probabilmente in parte in rifugi marini marginali anche durante la crisi evaporitica del Messiniano superiore, altri rientrarono in Mediterraneo durante alterne vicende di comunicazione, susseguitesi sia durante che dopo il Terziario superiore, anche fino al Pleistocene inferiore, tra il Mediterraneo e l'Indo-Pacifico.

Alcune specie degli elementi endemici (25,64%) sono molto antichi e si devono considerare veri paleoendemismi (5%) risalenti all'Oligocene (*Laminaria rodriguezii*, *Posidonia oceanica*, *Rissoella verruculosa*, specie del genere *Rodriguezella*, ecc.) o al Miocene inferiore e medio (*Cystoseira corniculata*, *C. barbata*, *Halophila stipulacea*, ecc.). Altri elementi sono più recenti ed alcuni costituiscono neoendemismi (21%) risalenti ad epoche successive alla trasgressione pliocenica dei Trubi, quando si riformò l'ambiente marino del Mediterraneo attuale (altre specie di *Cystoseira*, specie di *Laurencia*, ecc.).

A questo stesso evento sono legati gli elementi plio-pleistocenici (254 taxa, pari al 27,06 %) comuni soltanto all'Atlantico ed al Mediterraneo.

Gli elementi cosmopoliti (217 taxa, pari a 23,97 %) comuni al Mediterraneo, all'Atlantico, all'Indo-Pacifico o diffusi un po' ovunque nelle zone

marine del globo; si possono fare risalire a specie distribuite in tutto l'Oceano mondiale (o in alcune sue fasce climatiche) nel corso delle ere geologiche e disperse attraverso vie marine e durante eventi generalmente poco noti.

Le variazioni climatiche avvenute durante il Pleistocene inferiore e l'Olocene hanno prodotto 12 crisi di Sapropel negli ultimi 30.000 anni.

Il regime pluviale nei bacini, che alimentano i fiumi che sboccano nel Mar Nero, determinano con un ritorno di circa 3.000 anni, crisi anossiche di origine bosforica nell'Egeo.

Il regime monsonico dell'Africa orientale, legato ai cicli di Milankovitch, causa alluvioni nilotiche e crisi anossiche nello Ionio con conseguenze negative fino alle coste della Sicilia e nei casi più gravi porta ad una inversione delle correnti generali del Mediterraneo.

Secondo recenti osservazioni oceanografiche, una crisi di Sapropel è già in atto e dovrebbe avere il suo effetto devastante intorno al 2020 - 2050.

Già nell'Egeo, infatti, sono state trovate aree profonde con acqua anossica di origine bosforica ed in molti settori dell'Adriatico e del Tirreno la risalita in superficie delle correnti di Levante hanno alterato i rapporti nelle acque tra N ed il P. Come conseguenza si sono avute nell'ultimo decennio varie fioriture algali, denominate "mucillagini".

Queste crisi climatiche ricorrenti sono probabilmente responsabili della scarsa biodiversità animale (40%) e vegetale (32%) e della destrutturazione delle biocenosi ed in particolare delle associazioni vegetali in Egeo ed in tutto il Mediterraneo orientale, che presenta nicchie ecologiche semivuote ed esposte ad invasioni di specie opportuniste alloctone e/o fuggitive (specie del genere *Caulerpa*, degli Ordini *Ceramiales* e *Dictyotales*).

La successione batimetrica dei paesaggi marini sulle coste rocciose del Mediterraneo è evidenziata nell'ambiente sommerso da formazioni vegetali, caratterizzate nello strato elevato da specie del genere *Cystoseira*. Il portamento della fronda e le strutture di ancoraggio al substrato di queste specie sono il risultato di una evoluzione guidata da un parametro abiotico della nicchia ecologica: l'idrodinamismo.

Le *Cystoseira* simpodiali (*C. amentacea*, *C. brachycarpa*, *C. barbata*, ecc.) occupano le zone caratterizzate da correnti multidirezionali e bidirezionali con effetti dirompenti, mentre le specie monopodiali (*C. mediterranea*, *C. elegans*, *C. sauvageauana*, *C. spinosa*, ecc.) caratterizzano le zone con correnti deboli unidirezionali o formano isole di vegetazione nelle pozze calme e nelle baie riparate.

In ambienti con rocce organogene o vulcaniche irregolari ed in am-

bienti con reologia intensa le specie hanno evoluto un elaborato sistema di ancoraggio fatto da lunghi e suddivisi ramponi, terminati da ventose digitate (*C. jabukae*, *C. tamariscifolia*, *C. brachycarpa* v. *claudiae*, *C. zosteroides*, *C. usneoides*, ecc.)

In ambienti coperti da sedimenti, le specie hanno sviluppato cauloidi striscianti e corti rami primari (*C. corniculata*, *C. dubia*, ecc.).

All'interno di questa selezione evolutiva le specie hanno contrastato l'eccesso di sfruttamento provocato dall'erborivoria, elaborando sostanze allelopatiche. Queste molecole nelle specie più antiche sono semplicemente metaboliti secondari non lipofili mentre in quelle mediamente evolute sono diterpenoidi lineari, che diventano sempre più complessi con nuclei eterociclici, man mano che le *Cystoseira* colonizzano nuove nicchie ecologiche, nelle quali devono limitare la predazione di nuovi o più numerosi erbivori.

È stato possibile ricostruire anche su basi chimiche la filogenesi delle specie attraverso la biogenesi dei prodotti allelopatici. Un esempio di speciazione simpatria ancora non completata è stata studiata in alcuni ibridi naturali di *C. algeriensis* x *C. elegans*, caratterizzati da metaboliti a biogenesi mista.

In base ai risultati di questa indagine chemiotassonomica e tenendo presente la biogeografia delle differenti specie del genere *Cystoseira*, ritengo di poter indicare in *Cystoseira corniculata*, specie confinata in Adriatico, in Egeo e nello Jonio orientale ed ancora presente nell'Alto Oceano Indiano, come il *taxon* che ha inventato i metaboliti secondari diterpenoidi lineari come sostanze allelopatiche antierbivore.

Questa specie risale probabilmente al Mare Mesogeo del Tortoniano e rimase rifugiata durante la crisi messiniana nei bacini marginali e residuali della Paratetide e dei laghi-mare dell'Egeo. La metilazione di gruppi laterali di molecole terpenoidiche complesse è il mezzo più elaborato, espresso dai genomi più evoluti delle specie di questo genere, che hanno colonizzato aree superficiali o sono state per lunghi periodi sottoposte ad intenso idrodinamismo in nicchie, dove è anche maggiore e più diversificata la pressione degli erbivori.

Una causa di speciazione allopatrica è l'isolamento geografico, che alcune specie vegetali mediterranee hanno subito in seguito al realizzarsi di areali disgiunti. Qui indicherò soltanto due esempi riferibili ad eventi geodinamici dell'Oligocene e due esempi che si possono fare risalire una al bacino Paratetide e l'altro alla trasgressione pliocenica dei Trubi.

Laminaria rodriguezii è un paleo-endemismo che ha affinità con due specie dello stesso genere (*L. sinclairii* e *L. longipes*) oggi presenti sulle

coste settentrionali del Pacifico tra il Giappone, le isole Kurili, l'Alaska e la California. La via marina ipotizzata, percorsa dalla specie ancestrale, è quella medio-asiatica (Via Turgai), che collegava nell'Oligocene un Mare Artico temperato con il Pacifico settentrionale e la porzione centrale del Mare Mesogeo. *Laminaria rodriguezii* mantiene ancora le esigenze ancestrali: termiche (temperature inferiori ai 15°C), fotiche (luminosità bassa) e reologiche (correnti di fondo); queste condizioni si realizzano soltanto in alcuni ambienti del Circolitorale in tutto il Mediterraneo. Anche la datazione biologica basata sulla percentuale di ibridazione genica ancorché approssimata, porta all'Oligocene. Alla stessa epoca si può fare risalire l'origine di *Posidonia oceanica*, ma attraverso il ramo orientale e meridionale della Tetide e della Mesogea. Oggi il genere si presenta con specie disgiunte in Mediterraneo e nell'Australia.

Il *Fucus virsoides* dell'Adriatico è rifugiato allo sbocco di acque dolci sulle coste rocciose dall'Albania a Venezia e mostra maggiori affinità genomiche con il *Fucus spiralis* dell'Atlantico settentrionale (Mare del Nord), che con le popolazioni delle Canarie e delle coste europee dell'Atlantico subtropicale.

Il bacino della Paratetide, attivo soprattutto nel Terziario inferiore e medio è stato la culla evolutiva di questa specie.

Laminaria ochroleuca presente nello Stretto di Messina è l'esempio più recente di disgiunzione di areale nel Mediterraneo. Questa specie è presente fino a circa 20 metri di profondità nell'area Lusitano-Senegalese dell'Atlantico e fino al Sud Africa. In Mediterraneo continua la sua distribuzione nel Mare di Alboran e fino in Algeria. La popolazione dello Stretto di Messina, per la sua profonda penetrazione batimetrica (tra -30 e -95 m) e per la sua attività fotosintetica, è già formata da una specie fisiologica, distinta dalla popolazione atlantica, dalla quale è isolata almeno da 2-3 milioni di anni. Questo isolamento e questo inizio di differenziamento evolutivo sono condivisi con altre specie vegetali (*Cystoseira usneoides*, *Saccorhiza polyschides*) ed animali (es. *Errina aspera* e *Pachylasma giganteum*) presenti nelle biocenosi bentoniche dello Stretto di Messina.

Nel 1820, cioè quasi all'inizio dell'impatto grave sull'ambiente causato dalla civiltà industriale, che persegue un modello di economia individualista e massimizzante, Giacomo Leopardi, con il pessimismo che lo caratterizzava scriveva in un suo pensiero: "... tanto è possibile che l'uomo viva staccato affatto dalla natura dalla quale sempre più ci andiamo allontanando quanto un albero tagliato dalla radice fiorisca e fruttifichi. Sogni e visioni. A riparlarci di qui a cent'anni. Non abbiamo ancora esempio

nelle passate età, dei progressi di incivilimento smisurato e di uno snaturamento senza limiti. Ma se non torneremo indietro, i nostri discendenti lasceranno questo esempio ai loro posteri, se avranno posteri”.

L'umanità, in effetti, ne ha riparlato a Rio de Janeiro nel 1992 e a Kijoto nel 1997, per concludere che stiamo praticando uno sviluppo socio-economico non sostenibile dalla Natura e che stiamo alterando profondamente l'aria che respiriamo ed il clima che condiziona la vita nella biosfera.


Nel 1995 i 21 paesi del Mediterraneo rinnovano la Convenzione di Barcellona e tra i Protocolli finalizzati alla salvaguardia del Mediterraneo, aggiungono quello relativo alle Aree Specialmente Protette e alla Biodiversità. Nel 1999 a Malta, nell'ambito di questo Protocollo viene approvato il Piano di Azione per la Protezione della Vegetazione Marina del Mediterraneo, il quarto Piano nell'ambito del MAP II.

L'aumentata sensibilità ambientalista, l'interesse per gli studi ecologici sulla biodiversità nelle nuove generazioni, hanno spinto anche i nostri Corsi di Laurea ad attivare insegnamenti e/o indirizzi di biologia ed ecologia terrestre e marina. Tutto questo è forse un riemergere, nelle coscienze di fine millennio, della voce suadente dell'Eden che ricorda all'uomo di non avere avuto in possesso ma in custodia la biodiversità del Pianeta, anche al fine di coltivarla e trasmetterla alle generazioni future.

In questi ultimi trent'anni tutte le nazioni stanno facendo a gara per vincolare almeno il 20% del territorio a parchi e riserve, detti anche “santuari della Natura”. In questo linguaggio ritorna la sacralità delle religioni naturali: nel santuario della Natura, l'umanità forse ha nostalgia della esperienza dell'Eden, quando Dio scendeva a passeggiare con l'uomo, che così ne sperimentava la familiarità tra la biodiversità del Giardino.

Un richiamo autorevole alla coscienza ecologica dell'umanità, al fine di perseguire la solidarietà intergenerazionale, viene da Giovanni Paolo II (1979 e 1987):”*Non bisogna fare impunemente uso delle diverse categorie di esseri viventi o inanimati (animali, piante, elementi naturali) come si vuole a seconda delle proprie esigenze economiche..., è necessario rispettare l'integrità ed i ritmi della natura e tenerne conto nella programmazione dello sviluppo...; per non mettere seriamente in pericolo la loro disponibilità non solo per la generazione presente, ma soprattutto per quelle future... Il mare è veramente un dono: è l'erario della città. L'eredità da trasmettere integra ai figli... Il mare è tra le realtà della natura che più parlano all'animo umano, chiamandolo a guardare oltre, a elevarsi in alto”.*

APPENDICE



XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1219

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ARRIGHI, AIRAGHI, ANGELA NAPOLI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, CANNELLA, CARRARA, CASTELLANI, CIRIELLI, COLLAVINI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FIORI, FRANZ, GALLO, GHIGLIA, GIANNI MANCUSO, GIORGIO CONTE, GIRONDA VERALDI, GIULIO CONTI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA RUSSA, LEO, LOSURDO, MAGGI, MAZZOCCHI, MESSA, PAOLONE, PATARINO, PEZZELLA, RAMPONI, ROSITANI, SCALIA, SELVA, SERENA, TAGLIALATELA, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHERA, FILIPPO DRAGO, ANNA MARIA LEONE, LUCCHESI, RANIELI, ANGIONI, BUEMI, CAMO, CARBONELLA, CAZZARO, SANTINO ADAMO LODDO, LUIGI PEPE, LUMIA, MEDURI, PISAPIA, ROCCHI, TIDEI, VERNETTI, ALFREDO VITO, ANTONIO RUSSO, BIONDI, BURANI PROCACCINI, DI TEODORO, DI VIRGILIO, IANNUCCILLI, MILANESE, PATRIA, PERROTTA, ROSSO, SANTORI, SANZA

Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche
professionali e norme per la prevenzione degli infortuni

Presentata il 5 luglio 2001

XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1219

Onorevoli Colleghi! - A differenza dagli altri Stati dell'Unione europea, l'Italia non ha una disciplina professionale che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei e iperbarici. In modo improprio ciascun segmento dell'attività industriale e turistica (edilizia, metalmeccanica, petrolchimica, didattico-turistiche e centri *diving*) utilizza, talora senza una seria formazione, operatori al di sotto del "pelo dell'acqua", inquadrandoli contrattualmente nella propria disciplina e categoria.

In realtà, le problematiche connesse al tipo precipuo di lavoro subacqueo sono tali che, senza una precisa regolamentazione, si corre il rischio di penalizzare, ed effettivamente in molti casi si penalizza, non solo il singolo operatore e la relativa categoria, ma anche e soprattutto l'imprenditoria italiana del settore che, impegnata su scala internazionale, a volte deve cedere il passo a società estere meno valide ma più attente alle disposizioni comunitarie europee. In pratica, non esistendo in Italia una categoria professionale, l'imprenditore italiano che voglia assumere operatori qualificati deve rivolgersi a lavoratori stranieri dotati di brevetto "omologato" con costi, rispetto alla realtà economica italiana, superiori del 100 o 200 per cento, con effetti sulla competitività economica facilmente valutabili.

Oggi esiste un proliferare di pseudo-scuole subacquee con didattiche professionali che di professionale hanno ben poco; questa grave carenza ricade sulle istituzioni, considerando che la nuova realtà turistico-subacquea ha assunto notevoli dimensioni (basti pensare che ogni anno si rilasciano circa 45 mila brevetti turistici); le scuole e le didattiche preposte per questi brevetti devono assumere la responsabilità e la professionalità dovute.

E dire che storicamente l'Italia ha prodotto subacquei di notevole levatura, attraverso la marina militare o l'iniziativa, lodevole ma indisciplinata, delle aziende che operano nel settore. L'Unione europea detta normative ben precise che regolano l'attività professionale subacquea e che gli altri Stati membri hanno adottato ed applicato già da tempo; solo l'Italia risulta ancora inadempiente.

La presente proposta di legge è basata sulla normativa comunitaria e su quella dei singoli Paesi che l'hanno recepita; essa esclude in modo categorico improvvisazioni e impegna il mondo imprenditoriale e sociale in

modo serio e professionale. Inoltre, l'istituzione di una categoria professionale con autonoma dignità e rigorosi requisiti di appartenenza ottiene anche il risultato di salvaguardare la professionalità, con la possibilità di autotutela dei propri interessi e di una maggiore sicurezza degli operatori subacquei.

Si è voluto distinguere tra diverse categorie professionali di operatori subacquei, e all'interno di esse tra classi di specializzazione, non per un intento meramente classificatorio, ma perché alle diverse qualifiche formali corrispondono specifiche regole di idoneità fisica e perizia tecnica che andranno attentamente esaminate nel regolamento di attuazione.

A questo fine, la presente proposta di legge prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del "registro nazionale per l'iscrizione degli operatori subacquei iperbarici", l'iscrizione al quale è *condicio sine qua non* per lo svolgimento di qualsiasi attività professionale di tali operatori. Naturalmente l'iscrizione è subordinata alla presentazione di un'accurata documentazione sull'idoneità fisica e sulla perizia tecnica, nonché, in via transitoria, al possesso dell'esperienza maturata nel settore e quindi in via definitiva, al conseguimento di un titolo rilasciato dalle apposite scuole comunitarie, dalle altre riconosciute dallo Stato e dalle istituzioni militari per gli appartenenti ai relativi corpi. Allo scopo di verificare la permanenza dell'idoneità dei suddetti operatori subacquei, nonché di assicurare il rispetto delle necessarie misure per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti sul lavoro, è istituito il "libretto individuale di immersione", e sono previste periodiche visite mediche specialistiche di accertamento, con determinata frequenza.

L'istituzione del registro di cui sopra è il punto qualificante di questa proposta di legge, e supplisce ad una grave carenza della legislazione italiana in materia. Basti pensare che, incredibilmente, la legge non riconosce le principali specializzazioni subacquee, e l'unica in materia, risalente al 1948, riconosce una qualifica professionale per i soli pescatori di vongole o palombari su area portuale, prescrivendo la tenuta del relativo registro a cura delle capitanerie di porto! La scelta di affidare la tenuta del registro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è dettata dalla necessità di accelerare i tempi burocratici dei procedimenti relativi alle iscrizioni al registro stesso, e di assicurare uniformità di applicazione della legge, evitando una frammentazione sul territorio nazionale dei dati relativi agli operatori subacquei.

Infine, si è curata in particolar modo la professionalità e la serietà dei datori di lavoro subacquei, i quali necessitano, secondo la presente proposta

di legge, di apposita abilitazione tramite iscrizione al registro delle imprese subacquee, anche didattico-turistiche, e dei centri *diving* abilitati ai lavori subacquei. Affidato alle imprese è anche il controllo delle attrezzature ed apparecchiature individuali e collettive utilizzate, con obbligo di annotazione delle verifiche e delle manutenzioni effettuate, affinché sia possibile un controllo da parte delle autorità competenti e siano chiare eventuali responsabilità, agli effetti sia penali sia civili.

Per una migliore tutela del lavoratore subacqueo, è prevista una responsabilità solidale del committente, per sollecitarne la cura nella scelta di un imprenditore dotato delle migliori qualità professionali e per porre il rischio dello svolgimento dei lavori anche a carico di colui che si avvantaggia del risultato finale dell'opera.

XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1219 PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI E DELLE IMPRESE SUBACQUEE ED IPERBARICHE

Art. 1.

(Finalità e definizioni).

1. La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio professionale delle attività subacquee ed iperbariche e stabilisce l'ordinamento delle attività subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale.

2. Sono operatori subacquei ed iperbarici professionali coloro i quali compiono a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, immersioni in mare ed in acque interne a profondità con pressione superiore a quella atmosferica ed a pressione atmosferica con l'ausilio di scafandri rigidi e sono iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 2.

3. Sono imprese subacquee ed iperbariche le imprese, iscritte nel registro di cui all'articolo 5, che eseguono lavori subacquei o iperbarici, inclusi i produttori di camere di decompressione e impianti iperbarici.

4. Sono centri d'immersione subacquea le imprese, iscritte nel registro di cui all'articolo 5, che operano nel settore dei servizi specializzati sociali, offrendo supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo didattico o ricreativo, in virtù di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.

5. Sono organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea le imprese o le associazioni italiane ed estere, iscritte nel registro di cui all'articolo 5, che abbiano come oggetto sociale esclusivo l'esercizio di attività di formazione ed addestramento alle immersioni subacquee.

Art. 2.

(Elenco nazionale degli operatori subacquei ed iperbarici professionali).

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'elenco nazionale degli operatori subacquei ed iperbarici professionali, di seguito denominato "elenco nazionale". Tale elenco è articolato in sezioni regionali.

2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nell'elenco nazionale di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, qualsiasi attività di operatore subacqueo ed iperbarico.

3. Le spese per la tenuta dell'elenco nazionale sono a totale carico degli iscritti.

Art. 3.

(Qualifiche professionali).

1. L'iscrizione nell'elenco nazionale avviene nelle seguenti qualifiche professionali:

a) operatore di alto fondale, che effettua immersioni oltre i 50 metri di profondità con tecniche anche di saturazione;

b) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;

c) istruttore subacqueo, che insegna a persone singole ed a gruppi le tecniche d'immersione subacquea, limitatamente alla qualifica a lui riconosciuta;

d) guida subacquea, che assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di persone singole o di gruppi ed accompagna nelle immersioni persone singole o gruppi, limitatamente alla qualifica riconosciuta;

e) operatore scientifico subacqueo, che svolge attività di ricerca scientifica e di archeologia subacquea;

f) operatore tecnico iperbarico, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche multiposto, agli impianti di saturazione, anche in ambiente clinico.

Art. 4.

(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale).

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale sono necessari i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono

equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;

d) brevetto corrispondente alla qualifica professionale per la quale si chiede l'iscrizione, rilasciato, previo superamento di un apposito corso teorico-pratico, da un'organizzazione didattica per l'immersione subacquea, con le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 11.

2. Il corso di cui al comma 1, lettera d), deve prevedere un esame teorico-pratico comprendente nozioni di fisiopatologia respiratoria e cardio-circolatoria, tecnica e teoria di salvataggio e primo soccorso specifico per l'immersione e nozioni di rianimazione.

Art. 5.

(Registro delle imprese subacquee ed iperbariche).

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro delle imprese subacquee ed iperbariche, dei centri di immersione subacquea e, in un'apposita sezione, delle organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea.

2. Ferma restando la disposizione di cui al comma 5, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante apposite convenzioni, può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la tenuta del registro.

3. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma devono essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11, previo accertamento dei seguenti requisiti:

a) esistenza di procedure di lavoro che garantiscano la massima sicurezza degli operatori e degli utenti e il totale rispetto dell'ambiente; in particolare deve essere garantita la disponibilità di dotazioni di primo soccorso e di somministrazione di ossigeno di emergenza, nonché la definizione di un percorso di sicurezza e di emergenza attraverso i servizi territoriali di emergenza sanitaria;

b) certificazione con procedure di qualità, in conformità alle norme comunitarie;

c) idoneità della sede nella quale si svolge l'attività;

d) stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti a terzi nello svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche inclusa l'attività in immersione.

4. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le attività di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5.

5. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono a totale carico degli iscritti.

Capo II

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' SUBACQUEA ED IPERBARICA

Art. 6.

(Esercizio dell'attività di operatore subacqueo ed iperbarico professionale).

1. Gli operatori subacquei ed iperbarici professionali devono essere in possesso di certificazione medica di idoneità, rilasciata da un medico specialista in medicina subacquea in data non antecedente a dodici mesi.

2. Gli operatori subacquei ed iperbarici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) e e), che usano autorespiratori ad aria, a ciclo aperto, semi chiuso o chiuso, possono esercitare la propria attività sino ad una profondità massima di 50 metri, fatta eccezione per gli operatori professionali di cui alle lettere c) e d), appartenenti ai centri d'immersione e ad organizzazioni didattiche subacquee, abilitati alle immersioni denominate "tecniche" che possono raggiungere la profondità di 60 metri, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 11 della presente legge.

3. Per gli operatori subacquei ed iperbarici che effettuano immersioni con ossigeno o miscele diverse dall'aria, il limite di profondità è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 11 della presente legge.

Art. 7.

(Disposizioni speciali per gli istruttori subacquei e le guide subacquee).

1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea è svolta nell'ambito dei centri d'immersione subacquea e delle organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea ovvero nell'esercizio di un'impresa individuale.

2. Gli istruttori subacquei, oltre ad essere iscritti nell'elenco nazionale, devono altresì possedere le qualifiche professionali di cui all'articolo 3, comma 1, corrispondenti alla specifica attività subacquea ed iperbarica in relazione alla quale svolgono attività di insegnamento.

3. Le guide subacquee possono accompagnare nelle immersioni solo persone in possesso di brevetto che ne attesti l'addestramento, almeno di primo livello, purché entro i limiti di profondità consentiti dal brevetto stesso.

Art. 8.

(Norme di sicurezza).

1. Le imprese, i centri e le organizzazioni di cui all'articolo 5 hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e delle prescrizioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 11. Le stesse rispondono in solido, in caso di inosservanza delle predette norme e prescrizioni, con gli operatori subacquei ed iperbarici di cui si avvalgono o che sono loro dipendenti.

2. Le organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea sono tenute ad organizzare corsi di aggiornamento teorico-pratico periodici, con particolare riguardo alle innovazioni delle tecniche di rianimazione e attinenti al sistema cardiorespiratorio.

3. Gli operatori subacquei ed iperbarici che esercitano la propria attività a titolo di imprenditore individuale e i soggetti di cui al comma 1, in relazione agli operatori loro dipendenti, sono tenuti a frequentare i corsi di cui al comma 2. Le imprese, i centri e le organizzazioni di cui all'articolo 5 sono tenute a garantire agli operatori subacquei ed iperbarici loro dipendenti la frequenza dei predetti corsi.

4. Il regolamento di cui all'articolo 11 detta le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

Art. 9.

(Attrezzature ed equipaggiamenti).

1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi ed individuali, gli impianti e le apparecchiature complementari usate, o pronte ad essere usate, nell'attività subacquea ed iperbarica, devono essere costruiti con materiale idoneo e buona tecnica e, qualora prescritto dalle vigenti disposizioni in materia, devono essere collaudati ed utilizzati secondo le prescrizioni di collaudo ed in conformità a quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 11.

2. Alle imprese subacquee di cui all'articolo 5 che effettuano immersioni di lavoro oltre 12 metri è fatto obbligo di assicurare la presenza nel cantiere di una camera iperbarica munita di pre-camera; sono esclusi da tale obbligo i centri di immersione e le organizzazioni didattiche e gli enti di ricerca scientifica, purché indichino un medico specializzato in medicina subacquea e collegato con un centro iperbarico, per i casi di emergenza.

3. Le imprese, i centri e le organizzazioni di cui all'articolo 5 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti in cui devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo alla manutenzione ed all'utilizzo nell'attività subacquea ed iperbarica.

4. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 3, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea ed iperbarica, la Capitaneria di porto e la Direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni, alla temporanea sospensione dell'attività dell'impresa e al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su segnalazione della Capitaneria di porto o della Direzione provinciale del lavoro, dispone la cancellazione dell'impresa, del centro o dell'organizzazione dal registro di cui all'articolo 5.

Art. 10.

(Libretto individuale).

1. È istituito il libretto individuale degli operatori subacquei ed iperbarici iscritti nell'elenco nazionale. Nel suddetto libretto devono essere annotate le immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro nel caso l'attività subacquea ed iperbarica sia svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente.

2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore

subacqueo ed iperbarico, che è obbligato ad esibirlo al responsabile di cantiere o agli organi abilitati per legge.

Art. 11.

(Norme di attuazione).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il relativo regolamento di attuazione.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato, previo parere di una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della sanità e della difesa, nonché delle associazioni del settore. Dall'istituzione e dal funzionamento della commissione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Lo schema di regolamento, di cui al comma 1, deliberato dal Consiglio dei ministri e corredato da una apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere entro il trentunesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto dal comma 1.

Art. 12.

(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge possono conseguire le qualifiche di cui all'articolo 3 tutti coloro che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, dimostrino di avere operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nelle specifiche attività corrispondenti alle predette qualifiche, attraverso idonee attestazioni amministrative di lavori eseguiti in Italia o all'estero.

2. Possono ottenere l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 le imprese e le associazioni che dimostrino, entro il medesimo termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, di avere operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei ed iperbarici ovvero nelle specifiche attività di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5.

Art. 13.

(Disposizioni per particolari categorie di operatori).

1. Gli operatori subacquei ed iperbarici delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei ed iperbarici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della presente legge.

2. Le attività di cui al comma 1 vengono regolamentate dalle stesse amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle disposizioni della presente legge.

Art. 14.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Numero legislatura : 13

Nro ddl : 368

Data presentazione : 26.04.02

ddl 368 del 26 aprile 2002 XIII Legislatura

Ordinamento delle professioni di istruttore subacqueo, di guida subacquea, di centro di immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo. Propone l'istituzione di un registro professionale delle degli istruttori subacquei con autorespiratori a scopo ricreativo o turistico, consentendo l'esercizio delle rispettive professioni, autonomamente o all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacquei autorizzati e delle associazioni senza fini di lucro, ai soli iscritti negli albi professionali.

Parlamentare

1 Capodicasa Angelo (DS).

Oddo Camillo (DS).

De Benedictis Roberto (DS).

Zago Salvatore (DS).

Speziale Calogero (DS).

Cracolici Antonino (DS).

Crisafulli Vladimiro (DS).

Giannopolo Domenico (DS).

Panarello Filippo (DS).

Villari Giovanni (DS).

07 mag 2002 Annunziato Seduta n. 54 AULA

07 mag 2002 Assegnato per esame Commissione QUARTA

16 mag 2002 Annunzio assegnazione Seduta n. 55 AULA

22 lug 2003 Esaminato in commissione Seduta n. 111 0400 Commissione QUARTA

22 lug 2003 Abbinamento con ddl 620 ; ddl 220; ddl 257; ddl 378; ddl 481; ddl 594; ddl 623; ddl 128; ddl 308; ddl 413; ddl 430

- **VEDI ddl 620** Seduta n. 111 0400 Commissione QUARTA

26 aprile 2002 presentato

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la presente proposta di legge intende disciplinare, stabilendo le norme per l'accertamento dei requisiti, l'esercizio della professione di istruttore e di guida subacquee e dell'attività di centro di immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo a scopo ricreativo e turistico - figure nuove nel panorama delle professioni in campo turistico e non previste in modo esplicito dalla normativa vigente - in applicazione della legge quadro per il turismo n. 217 del 17 maggio 1983. Tale legge quadro, infatti, prevede 'Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica' e demanda alle Regioni il compito di individuare i requisiti per l'esercizio di ogni attività professionale di interesse turistico. La legge n. 217 del 1983, fra le altre cose, analogamente a quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia, stabilisce che 'per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini appartenenti ai paesi membri della Ce sono equiparati a quelli italiani, a condizioni di reciprocità'. Come è noto a tutti, la Sicilia trae notevoli vantaggi economici dalle attività turistiche e, a questo proposito, c'è da rivelare che una quota consistente dei flussi turistici verso la Sicilia è rappresentata da circuiti internazionali e da visitatori stranieri e che a livello internazionale esiste un consolidato mercato del turismo subacqueo basato su un'offerta con caratteristiche e figure professionali ormai standardizzate.

L'importanza del turismo per la nostra Regione, in altre parole, impone di adeguare e di diversificare costantemente la qualità dell'offerta e dei servizi erogati ma anche di favorire lo sviluppo di nuove figure professionali sempre più specializzate.

Per fronteggiare l'agguerrita concorrenza, infatti, è necessario - e unanimemente auspicato - che l'offerta turistica raggiunga i più alti livelli di qualificazione e di diversificazione.

Il richiamo della Sicilia è fondato in larga parte sulla ricchezza e sulla varietà delle risorse naturalistiche, che tuttavia non sono ancora sufficientemente considerate in tutta la loro potenzialità. L'ambiente marino, in particolare, nonostante rappresenti uno dei maggiori motivi di attrazione, continua ad essere considerato prevalentemente in funzione della balneazione.

Il crescente interesse a livello internazionale per le immersioni e le osservazioni subacquee non agonistiche, inevitabilmente ha determinato anche in

Sicilia una vertiginosa crescita della domanda di servizi specifici in questo settore. Di conseguenza, negli ultimi anni, nonostante la generale e grave stagnazione dei livelli occupazionali, si è registrata una analoga consistente crescita del numero di operatori professionali e dei centri di immersione lungo le nostre coste. La presenza di operatori qualificati in questo particolare settore, oltretutto produrre direttamente effetti positivi sulla occupazione, contribuisce più in generale a potenziare ed a qualificare l'offerta turistica anche oltre il periodo estivo.

Una corretta politica di promozione turistica della Sicilia, d'altra parte, non può certo ignorare le potenzialità offerte dal turismo subacqueo che a livello internazionale è in continua e tumultuosa espansione.

Esiste però un problema: gli operatori dei centri di immersione subacquea sono impossibilitati a regolarizzare la loro posizione per il conflitto, o l'assenza, di norme in materia. Gli istruttori e guide subacquei ed i centri di immersioni ed i centri di addestramento subacqueo a scopo ricreativo e turistico, come già ricordato, rappresentano figure nuove nel panorama delle professioni in campo turistico e non sono previste in modo esplicito da alcuna legge nazionale o regionale, si trovano perciò in una paradossale situazione: hanno la necessaria professionalità, le attrezzature, i clienti, la capacità imprenditoriale, ma incontrano insormontabili difficoltà nella mancanza di una adeguata legge che consenta loro di esercitare l'attività.

Un altro aspetto paradossale è rappresentato dal fatto che, fra tutte le professioni riferibili all'area del turismo nautico, le professioni di istruttore e di guida subacquei sono quelle che a livello internazionale hanno sviluppato più di altre i propri percorsi e standard formativi sostanzialmente omogenei ed equivalenti. I percorsi formativi più diffusi a livello internazionale, nella maggior parte dei casi, adottano per i livelli più elevati tecniche e contenuti finalizzati non agli aspetti puramente amatoriali o agonistici ma proprio all'esercizio della professione.

In sostanza, da una parte abbiamo un'attività sportiva agonistica o amatoriale che può rivendicare nell'ambito delle competenze delle organizzazioni preposte alla promozione ed alla 'gestione' dello sport, e dall'altra abbiamo una professione turistica che si configura come attività economica che non trova riconoscimento legislativo. È evidente quindi che si tratta di due ambiti fortemente separati che devono trovare, separatamente, adeguata definizione normativa.

Le immersioni e le escursioni subacquee per scopi turistici e ricreativi rientrano sicuramente fra le professioni di interesse turistico e perciò non possono in alcun modo rientrare fra le attività sportive agonistiche.

Il conseguente protrarsi di tale situazione comporta oggettiva incertezza, notevoli fastidi e gravissimi danni economici agli operatori del settore delle escursioni e delle immersioni subacquee.

Gli istruttori subacquei necessitano di strutture operative, spesso complesse, che configurano un'attività economica da inserire nella prestazione di servizi, più che nella prestazione di lavoro autonomo. Essi forniscono la propria attività professionale ed i servizi necessari con mezzi propri o di altri. Un istruttore subacqueo, infatti, per svolgere la propria attività ha bisogno di un'aula, di compressori per la ricarica delle bombole, di attrezzature per se stesso e per i clienti e di imbarcazioni attrezzate.

I centri di immersione, che hanno dovuto fare consistenti investimenti per organizzare la loro attività con adeguate strutture ed attrezzature, venendosi a trovare in condizioni di forzata e involontaria illegalità, sono costantemente esposti al rischio di gravi sanzioni, al sequestro di imbarcazioni e di attrezzature da parte delle capitanerie di porto. Il fenomeno è talmente esteso che attualmente la quasi totalità degli operatori del settore si trova in condizioni di involontaria illegalità e non può lavorare serenamente.

Gli istruttori subacquei svolgono la loro attività sulla base di precise modalità di addestramento per l'immersione subacquea ricreativa e rilasciano, su tale base, dichiarazioni nelle quali si attesta il livello di addestramento raggiunto dai clienti.

Quello dell'istruttore è quindi un ruolo fondamentale non solo nella fase di formazione dei propri clienti ma anche quale elemento chiave all'interno dell'intera industria subacquea. Impedire che questo prezioso lavoro educativo venga svolto con le adeguate garanzie che il legislatore deve fornire attraverso normative chiare e non più rinviabili, significa di fatto bloccare un ingranaggio peculiare sul quale l'intera industria subacquea si basa.

Appare altrettanto chiaro che ciò significherebbe, inoltre, una diminuzione dell'offerta dei servizi resi dalle strutture che in questa Regione operano in ambito turistico.

Giova sicuramente menzionare infine il significativo apporto fornito dai citati operatori del settore alla tutela ed al monitoraggio dell'ambiente marino. Attraverso tale opera di mantenimento e di salvaguardia di questo ambiente arrivano due segnali inequivocabili: il positivo approccio, in termini di protezione ambientale, derivante dall'educazione fornita dagli operatori e l'instancabile opera di tutela di un patrimonio che può rappresentare una fonte occupazionale con potenzialità ancora inesplorate.

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Titolo I **Norme generali**

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle professioni di istruttore subacqueo con autorespiratori e di guida ed accompagnatore subacqueo con autorespiratori. Stabilisce, altresì, le norme in materia di ordinamento delle attività di centro di immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo e disciplina l'attività subacquea turistica e ricreativa organizzata dalle associazioni senza scopo di lucro.

Art. 2.

Definizioni

1. Per immersione subacquea con autorespiratore a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme (diurne e notturne) e modalità, effettuate entro i limiti della curva di sicurezza (senza decompressione) ed a profondità non superiori a 40 metri, da persone in possesso di brevetto subacqueo. È esclusa da detta attività la pesca subacquea, comunque condotta. Tali attività devono essere ecosostenibili e volte alla salvaguardia dell'ambiente.

2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento di un corso teorico-pratico, ed emesso da una organizzazione didattica per l'immersione subacquea con autorespiratori a scopi turistici e ricreativi. Sono organizzazioni didattiche le imprese o associazioni a diffusione nazionale o internazionale, sia italiane che straniere, nel cui percorso formativo sia previsto dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche ed alla teoria di base, un addestramento pratico e teorico comprendente: tecniche e teoria di immersioni speciali, tecniche e teoria di salvamento e primo soccorso specifiche per l'immersione subacquea, tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto ad istruttori, tecniche e teoria di gestione delle immersioni. Le organizzazioni didattiche devono avere tra le proprie finalità la cultura conservativa dell'ambiente.

3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone

singole ed a gruppi, le tecniche di immersione subacquea prevalentemente a scopo turistico e ricreativo, in tutte le sue specializzazioni, esercitata con l'ausilio di attrezzi atti a consentire la respirazione durante l'immersione.

4. È guida subacquea o accompagnatore o aiuto istruttore chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo, assiste l'istruttore nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto (attestazione di addestramento almeno di primo livello) in immersioni subacquee svolte con l'ausilio di attrezzi atti a consentire la respirazione durante le immersioni.

5. È centro di immersioni subacquee un'impresa ubicata nelle vicinanze del litorale marino o di un lago, che opera nel settore dei servizi specializzati per il turismo, offrendo supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività subacquea turistica e ricreativa, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica compreso il totale rispetto dell'ambiente subacqueo e non.

6. È centro di addestramento subacqueo una impresa che offre supporto all'apprendimento ed alla pratica dell'attività subacquea turistica e ricreativa, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica compreso il totale rispetto dell'ambiente subacqueo e non.

Titolo II

Autorizzazione alla professione di istruttori subacquei e guide o accompagnatori subacquei

Art. 3.

Registro professionale degli istruttori subacquei e delle guide o accompagnatori subacquei

1. È istituito il registro professionale degli istruttori subacquei con autorespiratori e delle guide subacquee con autorespiratori della Regione siciliana, di seguito indicato come registro. La Regione definisce, altresì, le modalità di iscrizione agli elenchi e le modalità di gestione degli elenchi stessi.

2. Sono organi del registro:

a) l'assemblea, formata da tutti gli iscritti al registro regionale;

b) il consiglio direttivo, composto da sette membri eletti, con voto limitato, fra tutti gli iscritti al registro e così suddivisi:

1) tre istruttori subacquei;

2) due guide subacquee;

3) due rappresentanti delle organizzazioni didattiche di cui al Titolo I, articolo 2, comma 2.

c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno fra gli appartenenti alla categoria degli istruttori o delle guide subacquei di cui al Titolo I, articolo 2, commi 3 e 4.

3. Alle riunioni del consiglio direttivo partecipano due funzionari dell'Assessorato regionale competente in materia di turismo nominati dall'Assessore.

4. Sono compiti dell'assemblea:

a) eleggere, fra i suoi componenti, il proprio consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio predisposto dal consiglio direttivo;

c) adottare regolamenti relativi al funzionamento del registro su proposta del consiglio direttivo;

d) stabilire la quota di contributo a carico degli iscritti al registro da devolvere alle attività di competenza del consiglio direttivo;

e) definire le norme di deontologia professionale;

f) pronunciarsi su ogni questione che venga proposta dal consiglio direttivo o sulle questioni sulle quali una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto degli iscritti al registro.

5. Sono compiti del consiglio direttivo:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta del registro;

b) esercitare la vigilanza sull'esercizio della professione;

c) assicurare la collaborazione con le competenti autorità regionali.

6. Il Presidente ha funzioni di rappresentanza del registro nei confronti di terzi, pubblici o privati.

7. La vigilanza sul registro e l'approvazione dei regolamenti di cui al Titolo II, articolo 3, comma 3, lettera

c), spettano all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

8. All'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, su proposta del consiglio direttivo di cui al Titolo II, articolo 3, comma 2, lettera

b), compete inoltre l'applicazione delle sanzioni disciplinari a carico degli iscritti al registro.

Art. 4.
Autorizzazioni

1. L'esercizio della professione di istruttore subacqueo e di guida subacquea è consentito a chi è iscritto nel registro regionale degli istruttori subacquei e delle guide subacquee con autorespiratori.

2. La professione deve essere svolta:

- a) all'interno dei centri di immersione subacquea e di addestramento subacqueo autorizzati;
- b) all'interno delle associazioni senza fini di lucro di cui all'articolo 9;
- c) in modo autonomo.

3. L'esercizio della professione da parte di istruttori subacquei o guide subacquee, o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso dell'abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato all'iscrizione nel registro.

3. È considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dall'istruttore subacqueo o dalla guida subacquea che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio regionale, ovvero che in esso offra le proprie prestazioni ai clienti.

Art. 5.
Condizioni per l'iscrizione al registro

1. Possono ottenere l'iscrizione al registro coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica di cui all'articolo 6, comma 1 e 2, nonché dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
- b) età minima di 18 anni;
- c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
- d) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
- f) residenza, o domicilio, o stabile recapito in un comune della Regione.

Art. 6.
Abilitazione tecnica

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.
2. I corsi teorico-pratici volti all'ottenimento dell'abilitazione tecnica devono essere svolti attraverso una delle organizzazioni didattiche di cui al titolo I, articolo 2, comma 2.

TITOLO III
**Esercizio dell'attività dei centri di immersione
subacquea e dei centri di addestramento subacqueo**

Art. 7.
Autorizzazione

1. L'apertura di un centro di immersioni subacquee e di un centro di addestramento subacqueo e l'esercizio delle relative attività è soggetto all'iscrizione nell'apposito registro regionale per le ditte e società comunitarie legalmente costituite, in possesso di partita IVA e regolarmente iscritte alla camera di commercio, industria e artigianato (C.C.I.A.) per tale scopo.
2. La Regione rilascia l'autorizzazione all'apertura ed all'attività di centro di immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo alla persona fisica o alla società nella persona del legale rappresentante quando sussistano i seguenti requisiti:
 - a) essere dotato di una sede appropriata nella località dove opera con appositi locali;
 - b) essere in possesso di attrezzature tecnologiche specifiche per le attività autorizzate; le attrezzature/apparecchiature per le immersioni messe a disposizione degli allievi e dei subacquei già brevettati devono essere in perfetto stato di conservazione e funzionamento;
 - c) essere in possesso di idonee dotazioni di primo soccorso;
 - d) aver stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei

rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.

Art. 8.

Uso della denominazione

1. La denominazione di centro di immersioni subacquee è riservata alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.

TITOLO IV

Associazioni senza scopo di lucro

Art. 9.

Associazioni senza scopo di lucro

1. La Regione istituisce il registro delle associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale che possono svolgere in modo continuativo, prevalentemente per i propri associati, attività subacquee in genere.

2. Possono chiedere l'iscrizione al registro regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, sociali, sportive che dimostrino di possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e quant'altro previsto dalle normative vigenti.

3. La Regione definisce le modalità di iscrizione all'elenco e di gestione dello stesso.

Art. 10.


1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Sommario

PROF. RAFFAELE PALLOTTA - Presidente dell'Accademia Intervento introduttivo	7
DOTT. GIOVANNI MAMMANA Saluto della Provincia Regionale di Palermo	9
DOTT. ANTONIO CERAOLO Saluto dell'AAPIT di Palermo	10
Saluto del Presidente del Consiglio Comunale di Ustica	12
DOTT. GIUSEPPE CASTAGNINI Saluto del Presidente dell'Associazione Nazionale Professionisti Subacquei	13
DOTT. NINÌ CAFIERO Accademico	14
ON. FRANCESCO SCOMA Deputato al Parlamento della Regione Sicilia	19
ON. MARZIO TRICOLI Deputato al Parlamento della Regione Sicilia	23
CLAUDIO RIPA Accademico	27
DOTT. ATTILIO RINALDI Accademico	29

DOTT. FRANCO CAPOPARTE	
Accademico	32
PROF. GIUSEPPE GIACCONE	
Accademico	35
I VEGETALI MARINI: UN PATRIMONIO AMBIENTALE DEL MEDITERRANEO DA CONOSCERE E DA PRO- TEGGERE:	39
ESEMPIO DI LEZIONE DI FORMAZIONE NATURALISTICA.....	39
Appendice	45
XIV LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE - N. 1219 51	
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA	59
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI	60
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE	63



Segreteria tecnica per l'edizione:
Dott. Ciro Grillo.

Segreteria dell'Accademia c/o AAPIT di Palermo.
Piazza Castelnuovo, 35 - 90141 Palermo
- Tel. 091.6058215 - fax 091.582788.
[http: //www.accademia-ists.org](http://www.accademia-ists.org)
e-mail: segreteria@accademia-ists.org

Stampa: Fotograf, Palermo